



### Sommario

#### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione, del 17 gennaio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/475 della Commissione, del 23 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina .....** 6
- ★ **Regolamento (UE) 2022/476 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup> .....** 9
- ★ **Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) <sup>(1)</sup> .....** 38
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione, del 24 marzo 2022, relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano <sup>(1)</sup> .....** 54
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/479 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna <sup>(1)</sup> .....** 57

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/480 del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell'oggetto dell'inchiesta** ..... 72
  
- ★ **Decisione (UE) 2022/481 del Consiglio, del 22 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli** ..... 76
  
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/482 della Commissione, del 16 marzo 2022, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1530]** ..... 82
  
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione, del 21 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>**..... 84
  
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione, del 23 marzo 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022 [notificata con il numero C(2022) 1875]**..... 105
  
- ★ **Decisione (UE) 2022/485 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2022, che modifica la decisione 2010/624/UE concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, (BCE/2022/11)** ..... 108

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/474 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2022

**che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione e l'utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e di altro materiale riproduttivo vegetale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l'allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
- (2) Tenuto conto della soppressione graduale delle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l'immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.
- (3) Tuttavia, per alcune specie orticole la disponibilità attuale di sementi biologiche e in conversione è limitata, e l'utilizzo di sementi non biologiche per la produzione di plantule come materiale riproduttivo vegetale, coltivato in condizioni biologiche, è una tecnica comune.
- (4) Le banche dati e i sistemi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848 in cui gli Stati membri sono tenuti a rendere pubbliche le informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non includono le plantule. Data la natura particolare delle plantule e la durata variabile dei loro cicli di produzione, è necessario chiarire le norme relative al loro utilizzo nella produzione biologica. La disponibilità di sementi biologiche e in conversione per la specie e la varietà in questione dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire la potenziale disponibilità sul mercato di plantule biologiche e in conversione.
- (5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 il materiale riproduttivo vegetale non biologico può essere commercializzato anche come prodotto in conversione a condizione che tale materiale abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. L'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione dovrebbe essere prioritario rispetto all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. In tale contesto è necessario chiarire che le «plantule in conversione» possono essere utilizzate quando il loro ciclo colturale è durato almeno 12 mesi su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi o se coltivate in contenitori o su un appezzamento, a condizione che le plantule provengano da sementi in conversione raccolte da piante coltivate su un appezzamento che ha completato un periodo di conversione di 12 mesi.

<sup>(1)</sup> GUL 150 del 14.6.2018, pag. 1.

- (6) Per quanto riguarda le plantule è tuttavia necessario vietare l'uso di plantule non biologiche per le colture che hanno completato un ciclo di produzione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto del prodotto finale, al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici che potrebbe essere compromessa in caso di presenza di residui nei semi non biologici utilizzati come materiale di partenza.
- (7) Per taluni frutti, viti e specie o varietà ornamentali, la disponibilità di piante madri o, se del caso, di altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale coltivate in conformità dell'allegato II, parte I, punto 1.8.2, del regolamento (UE) 2018/848 è insufficiente. Inoltre vi sono pochi vivai di frutta e viti biologiche che lavorano attualmente con piante madri coltivate in conformità del punto 1.8.2 a causa degli investimenti a lungo termine e delle difficoltà tecniche per garantire il pieno rispetto della certificazione di qualità e dei requisiti fitosanitari.
- (8) Al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di questo settore produttivo altamente specializzato, è opportuno introdurre la possibilità di autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale da commercializzare e utilizzare per le colture biologiche, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (9) Gli operatori che producono tale materiale riproduttivo vegetale dovrebbero essere autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni sulla disponibilità di tale materiale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Ciò consentirà agli operatori di scegliere il materiale riproduttivo vegetale coltivato con il metodo biologico qualora non sia disponibile materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione.
- (10) Al fine di garantire la coerenza, le autorizzazioni a utilizzare materiale riproduttivo vegetale non biologico coltivato in condizioni biologiche per la produzione di materiale riproduttivo vegetale dovrebbero scadere contemporaneamente alle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico. La Commissione dovrebbe monitorare la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e porrà fine a tali autorizzazioni o le prorogherà alla luce delle conclusioni relative alla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico presentate nella relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 e in conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848.
- (12) Al fine di evitare un vuoto giuridico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

L'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

a) il punto 1.8.5.1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 1.8.1, se dai dati raccolti nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, risulti che le esigenze qualitative o quantitative dell'operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, l'operatore può usare materiale riproduttivo vegetale in conversione conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), o materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6.»;

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Inoltre, in caso di indisponibilità di plantule biologiche si possono utilizzare "plantule in conversione" commercializzate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), se coltivate come segue:

- a) attraverso un ciclo di coltivazione dalle sementi alla plantula finale di almeno 12 mesi su un appezzamento che, nel corso dello stesso periodo, abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi, oppure
- b) su un appezzamento biologico o in conversione o in contenitori oggetto della deroga di cui al punto 1.4 a condizione che le plantule siano state ottenute da sementi in conversione raccolte da una pianta coltivata su un appezzamento che abbia completato un periodo di conversione di almeno 12 mesi.»;

iii) il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell'operatore, le autorità competenti possono autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico fatti salvi i punti da 1.8.5.3 a 1.8.5.8.

L'autorizzazione individuale suddetta è rilasciata solo in una delle situazioni seguenti:

- a) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, non è registrata alcuna varietà delle specie che l'operatore vuole ottenere;
- b) nessun operatore che commercializza materiale riproduttivo vegetale è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 in tempo per la semina o l'impianto, laddove l'utente ha ordinato il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o di materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6;
- c) nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nei sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la varietà che l'operatore vuole ottenere non è registrata come materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o come materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6, e l'operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è idonea, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere;
- d) è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d'innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Prima di chiedere l'autorizzazione, gli operatori consultano la banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o i sistemi di cui all'articolo 26, paragrafo 2, per verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 è disponibile, e quindi se la richiesta è giustificata.»;

b) il punto 1.8.5.2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al punto 1.8.1, gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale riproduttivo vegetale in conversione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), o materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 se è dimostrato che il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l'operatore è stabilito.»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori dei paesi terzi a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico in un'unità di produzione biologica se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione o il materiale riproduttivo vegetale autorizzato conformemente al punto 1.8.6 non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l'operatore è stabilito, alle condizioni stabilite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4, 1.8.5.5 e 1.8.5.8.»;

c) sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.8 e 1.8.6:

«1.8.5.8. Le autorità competenti non autorizzano l'uso di plantule non biologiche se si tratta di specie che hanno completato un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto di prodotto.

1.8.6. Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori che producono materiale riproduttivo vegetale destinato alla produzione biologica a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico, se le piante madri o, se del caso, altre piante destinate alla produzione di materiale riproduttivo vegetale e prodotte conformemente al punto 1.8.2 non sono disponibili in quantità o qualità sufficienti, e a immettere tale materiale sul mercato per l'uso nella produzione biologica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il materiale riproduttivo vegetale non biologico utilizzato è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari autorizzati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato non abbiano prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 su tutte le varietà e il materiale eterogeneo di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale. Se si usa il materiale riproduttivo vegetale non biologico sottoposto a tale trattamento chimico, l'appezzamento in cui si coltiva il materiale riproduttivo vegetale trattato è soggetto, se del caso, a un periodo di conversione ai sensi dei punti 1.7.3 e 1.7.4;
- b) il materiale riproduttivo vegetale non biologico usato non è una plantula di specie che hanno completato un ciclo di coltivazione in un unico periodo vegetativo, dal trapianto delle plantule al primo raccolto di prodotto;
- c) il materiale riproduttivo vegetale è coltivato nel rispetto di tutti gli altri requisiti pertinenti per la produzione vegetale biologica;
- d) l'autorizzazione a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere ottenuta prima della semina o dell'impianto;
- e) l'autorità competente, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo responsabile dell'autorizzazione concede l'autorizzazione solo a singoli utenti e per una stagione alla volta ed elenca i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato;
- f) in deroga alla lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono concedere annualmente un'autorizzazione generale per l'uso di una determinata specie o sottospecie o varietà di materiale riproduttivo vegetale non biologico, rendere pubblico l'elenco di specie, sottospecie o varietà e aggiornarlo annualmente. In tal caso, le autorità competenti in questione elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale non biologico autorizzato;
- g) le autorizzazioni concesse a norma del presente comma scadono il 31 dicembre 2036.

Entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del primo comma.

Gli operatori che producono e commercializzano il materiale riproduttivo vegetale prodotto a norma del primo comma sono autorizzati a rendere pubbliche, su base volontaria, le informazioni specifiche pertinenti sulla disponibilità di tale materiale riproduttivo vegetale nei sistemi nazionali istituiti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2. Gli operatori che scelgono di includere tali informazioni garantiscono che queste siano aggiornate regolarmente e siano ritirate dai sistemi nazionali una volta che il materiale riproduttivo vegetale non è più disponibile. Se si basano sull'autorizzazione generale di cui alla lettera f), gli operatori tengono registri dei quantitativi usati.»

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/475 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Wolfgang BURTSCHER  
Direttore generale  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	220,7	24	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

**REGOLAMENTO (UE) 2022/476 DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2022****che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza emamectina gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. L'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono inseriti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego su «erbe fresche e fiori commestibili», cipolline/cipolle verdi, cipollette e porri di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva benzovindiflupir, sono state presentate due domande di modifica degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Per quanto riguarda il cyantraniliprole, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per le olive da tavola e le olive da olio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il ciflufenamid, una domanda analoga è stata presentata per le more di rovo e i lamponi (rossi e gialli). Per quanto riguarda l'emamectina, una domanda analoga è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le ciliegie (dolci), «foglie di spinaci e simili» e «infusioni di erbe da foglie ed erbe». Per quanto riguarda il proquinazid, una domanda analoga è stata presentata per i mirtilli e i mirtilli giganti americani.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all'importazione per l'impiego di azossistrobina sui manghi in Brasile e sui frutti di palma in Colombia e per l'impiego di flutolanil sui semi di arachide negli Stati Uniti. I richiedenti hanno affermato che gli impieghi autorizzati di dette sostanze su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tutte le domande sopracitate sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR <sup>(2)</sup> proposti. L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (7) Per quanto riguarda l'emamectina nelle «pomacee», l'Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda tutte le altre domande l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (8) L'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono stati temporaneamente inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. L'Autorità ha valutato tali sostanze e ha concluso che non sono necessari LMR per l'acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina e che è pertanto opportuno che tali sostanze siano mantenute in modo permanente nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(5)</sup>.
- (9) In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

- <sup>(2)</sup> Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>:  
«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for azoxystrobin in mangoes and oil palm fruits». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6821.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr in fresh herbs and edible flowers». *EFSA Journal* 2021; 19(9):6839.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for benzovindiflupyr leeks and spring onions/green onions/Welsh onions». *EFSA Journal* 2021; 19(7):6774.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in olives». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6805.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in blackberries and raspberries». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6831.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6824.  
«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutolanil in peanuts». *EFSA Journal* 2021; 19(8):6717.  
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in blueberries and cranberries». *EFSA Journal* 2021; 19(9):6835.
- <sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
- <sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
- <sup>(5)</sup> «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* 2020; 18(12):6318.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II le colonne relative alle sostanze azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Azossistrobina	Benzovindiflupir	Cyantraniliprole	Ciflufenamid (somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid) (A) (R)	Flutolanil (R)	Proquinazid (R) (F)
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>					0,01 (*)	
0110000	<b>Agrumi</b>	15	0,01 (*)	0,9	0,01 (*)		0,01 (*)
0110010	Pompelmi						
0110020	Arance dolci						
0110030	Limoni						
0110040	Limette/lime						
0110050	Mandarini						
0110990	Altri (2)						
0120000	<b>Frutta a guscio</b>		0,01 (*)	0,04	0,01 (*)		0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci	0,01					
0120020	Noci del Brasile	0,01					
0120030	Noci di anacardi	0,01					
0120040	Castagne e marroni	0,01					
0120050	Noci di cocco	0,01					
0120060	Nocciole	0,01					
0120070	Noci del Queensland	0,01					
0120080	Noci di pecan	0,01					
0120090	Pinoli	0,01					
0120100	Pistacchi	1					
0120110	Noci comuni	0,01					
0120990	Altri (2)	0,01					
0130000	<b>Pomacee</b>	0,01 (*)	0,2	0,8	0,06		
0130010	Mele						0,08
0130020	Pere						0,08

0130030	Cotogne						0,01 (*)
0130040	Nespole						0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone						0,01 (*)
0130990	Altri (2)						0,01 (*)
0140000	<b>Drupacee</b>	2	0,01 (*)				0,01 (*)
0140010	Albicocche			0,01 (*)	0,06		
0140020	Ciliegie (dolci)			6	0,1		
0140030	Pesche			1,5	0,06		
0140040	Prugne			0,7	0,07		
0140990	Altri (2)			0,01 (*)	0,06		
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>						
0151000	<b>a) Uve</b>	3	1	1,5	0,2		0,5
0151010	Uve da tavola						
0151020	Uve da vino						
0152000	<b>b) Fragole</b>	10	0,01 (*)	1,5	0,04		2
0153000	<b>c) Frutti di piante arbustive</b>	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0153010	More di rovo				<b>0,07</b>		
0153020	More selvatiche				0,01 (*)		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				<b>0,07</b>		
0153990	Altri (2)				0,01 (*)		
0154000	<b>d) Altra piccola frutta e bacche</b>				0,01 (*)		
0154010	Mirtilli	5	0,01 (*)	4			<b>1,5</b>
0154020	Mirtilli giganti americani	0,5	0,01 (*)	0,08			<b>1,5</b>
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	5	0,01 (*)	4			1,5
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	5	0,01 (*)	4			1,5
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	5	0,01 (*)	4			0,01 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0154070	Azzeruoli	5	0,2	0,8			0,01 (*)
0154080	Bacche di sambuco	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0154990	Altri (2)	5	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)

0160000	<b>Frutta varia con</b>				0,01 (*)		
0161000	<b>a) Frutta con buccia commestibile</b>						
0161010	Datteri	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161020	Fichi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161030	Olive da tavola	0,01 (*)	0,01 (*)	<b>3</b>			0,02 (*)
0161040	Kumquat	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161050	Carambole	0,1	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)	0,2	0,8			0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0161990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0162000	<b>b) Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>		0,01 (*)	0,01 (*)			0,01 (*)
0162010	Kivi (verdi, rossi, gialli)	0,01 (*)					
0162020	Litci	0,01 (*)					
0162030	Frutti della passione/ maracuja	4					
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,3					
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)					
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)					
0162990	Altri (2)	0,01 (*)					
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>		0,01 (*)				
0163010	Avocado	0,01 (*)		0,01 (*)			0,02 (*)
0163020	Banane	2		0,01 (*)			0,01 (*)
0163030	Manghi	<b>4</b>		0,7			0,01 (*)
0163040	Papaie	0,3		0,01 (*)			0,01 (*)
0163050	Melograni	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/ guanabana	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)

0163990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>						
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>			0,05	0,01 (*)		0,01 (*)
0211000	<b>a) Patate</b>	7	0,02			0,1	
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>	1	0,02			0,01 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca						
0212020	Patate dolci						
0212030	Ignami						
0212040	Maranta/arrow root						
0212990	Altri (2)						
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>					0,01 (*)	
0213010	Bietole	1	0,01 (*)				
0213020	Carote	1	0,01 (*)				
0213030	Sedano rapa	1	0,01 (*)				
0213040	Barbaforte/rafano/cren	1	0,01 (*)				
0213050	Topinambur	1	0,02				
0213060	Pastinaca	1	0,01 (*)				
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	1	0,01 (*)				
0213080	Ravanelli	1,5	0,01 (*)				
0213090	Salsefrica	1	0,01 (*)				
0213100	Rutabaga	1	0,01 (*)				
0213110	Rape	1	0,01 (*)				
0213990	Altri (2)	1	0,01 (*)				
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	10			0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglio		0,01 (*)	0,05			
0220020	Cipolle		0,01 (*)	0,05			
0220030	Scalogni		0,01 (*)	0,05			
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		<b>0,09</b>	8			

0220990	Altri (2)		0,01 (*)	0,05			
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>					0,01 (*)	
0231000	<b>a) Solanacee e malvacee</b>	3					
0231010	Pomodori		0,9	1	0,04		0,15
0231020	Peperoni		1	1,5	0,06	(+)	0,01 (*)
0231030	Melanzane		0,9	1	0,02 (*)		0,15
0231040	Gombi		1	1,5	0,01 (*)		0,01 (*)
0231990	Altri (2)		1	1,5	0,01 (*)		0,01 (*)
0232000	<b>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</b>	1	0,08	0,4	0,05		0,05
0232010	Cetrioli						
0232020	Cetriolini						
0232030	Zucchine						
0232990	Altri (2)						
0233000	<b>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>	1	0,01 (*)	0,3	0,05		0,01 (*)
0233010	Meloni						
0233020	Zucche						
0233030	Cocomeri/angurie						
0233990	Altri (2)						
0234000	<b>d) Mais dolce</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0239000	<b>e) Altri ortaggi a frutto</b>	0,01 (*)	0,9	<b>0,01 (*)</b>	0,01 (*)		0,01 (*)
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>		0,01 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)
0241000	<b>a) Cavoli a infiorescenza</b>	5		2		0,05	
0241010	Cavoli broccoli						
0241020	Cavolfiori						
0241990	Altri (2)						
0242000	<b>b) Cavoli a testa</b>	5		2		0,05	
0242010	Cavoletti di Bruxelles						
0242020	Cavoli cappucci						

0242990	Altri (2)						
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>	6		0,01 (*)		0,01 (*)	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai						
0243020	Cavoli ricci						
0243990	Altri (2)						
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>	5		2		0,01 (*)	
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>						
0251000	<b>a) Lattughe e insalate</b>	15	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	(+)		0,01 (*)			
0251020	Lattughe			5			
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	(+)		0,01 (*)			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	(+)		0,01 (*)			
0251050	Barbarea	(+)		0,01 (*)			
0251060	Rucola	(+)		0,01 (*)			
0251070	Senape juncea	(+)		0,01 (*)			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	(+)		0,01 (*)			
0251990	Altri (2)			0,01 (*)			
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	15	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0252010	Spinaci						
0252020	Portulaca/porcellana						
0252030	Bietole da foglia e da costa						
0252990	Altri (2)						
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	70	1	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio						
0256020	Erba cipollina						
0256030	Foglie di sedano						

0256040	Prezzemolo						
0256050	Salvia						
0256060	Rosmarino						
0256070	Timo						
0256080	Basilico e fiori commestibili						
0256090	Foglie di alloro/lauro						
0256100	Dragoncello						
0256990	Altri (2)						
0260000	<b>Legumi</b>	3	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)			1,5			
0260020	Fagioli (senza baccello)			0,3			
0260030	Piselli (con baccello)			2			
0260040	Piselli (senza baccello)			0,3			
0260050	Lenticchie			0,01 (*)			
0260990	Altri (2)			0,01 (*)			
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>					0,01 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270020	Cardi	15	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270030	Sedani	15	0,01 (*)	15	0,01 (*)		
0270040	Finocchi dolci/ finocchini/finocchi di Firenze	10	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270050	Carciofi	5	0,01 (*)	0,1	0,04		
0270060	Porri	10	<b>0,09</b>	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270070	Rabarbaro	0,6	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0270990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati						
0280020	Funghi selvatici						
0280990	Muschi e licheni						
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,15	0,2		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli			0,3			
0300020	Lenticchie			0,01 (*)			

0300030	Piselli			0,01 (*)			
0300040	Lupini/semi di lupini			0,01 (*)			
0300990	Altri (2)			0,01 (*)			
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>				0,01 (*)		0,02 (*)
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>						
0401010	Semi di lino	0,4	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401020	Semi di arachide	0,2	0,04	0,01 (*)		<b>0,02</b>	
0401030	Semi di papavero	0,5	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401050	Semi di girasole	0,5	0,01 (*)	0,5		0,01 (*)	
0401060	Semi di colza	0,5	0,2	0,8		0,01 (*)	
0401070	Semi di soia	0,5	0,08	0,4		0,01 (*)	
0401080	Semi di senape	0,5	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401090	Semi di cotone	0,7	0,15	1,5		0,01 (*)	
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401110	Semi di cartamo	0,4	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401120	Semi di borragine	0,4	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401130	Semi di camelina/ dorella	0,5	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0401990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>		0,01 (*)			0,01 (*)	
0402010	Olive da olio	0,01 (*)		<b>3</b>			
0402020	Semi di palma	0,01 (*)		0,01 (*)			
0402030	Frutti di palma	<b>0,03</b>		0,01 (*)			
0402040	Capoc	0,01 (*)		0,01 (*)			
0402990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)			
0500000	<b>CEREALI</b>			0,01 (*)			
0500010	Orzo	1,5	1,5		0,1	0,01 (*)	0,04(+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)	0,01 (*)		0,1	0,01 (*)	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,02	0,02		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)

0500040	Miglio	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500050	Avena	1,5	1,5		0,1	0,01 (*)	0,04(+)
0500060	Riso	5	0,01 (*)		0,01 (*)	2	0,01 (*)
0500070	Segale	0,5	0,1		0,04	0,01 (*)	0,02
0500080	Sorgo	10	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,5	0,1		0,04(+)	0,01 (*)	0,02
0500990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE</b>				0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	<b>Tè</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	0,03	0,15	0,05			
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>		0,05 (*)				
0631000	<b>a) Fiori</b>	60		0,05 (*)			
0631010	Camomilla						
0631020	Ibisco/rosella						
0631030	Rosa						
0631040	Gelsomino						
0631050	Tiglio						
0631990	Altri (2)						
0632000	<b>b) Foglie ed erbe</b>	60		0,05 (*)			
0632010	Fragola						
0632020	Rooibos						
0632030	Mate						
0632990	Altri (2)						
0633000	<b>c) Radici</b>	0,3		0,2			
0633010	Valeriana						
0633020	Ginseng						
0633990	Altri (2)						
0639000	<b>d) Altre parti della pianta</b>	0,05 (*)		0,05 (*)			
0640000	<b>Semi di cacao</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			
0700000	<b>LUPPOLO</b>	30	0,05 (*)	0,05 (*)	5	0,05 (*)	0,05 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>						
0810000	<b>Semi</b>	0,3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde						

0810020	Grano nero/cumino nero						
0810030	Sedano						
0810040	Coriandolo						
0810050	Cumino						
0810060	Aneto						
0810070	Finocchio						
0810080	Fieno greco						
0810090	Noce moscata						
0810990	Altri (2)						
0820000	<b>Frutta</b>	0,3	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato						
0820020	Pepe di Sichuan						
0820030	Carvi						
0820040	Cardamomo						
0820050	Bacche di ginepro						
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)						
0820070	Vaniglia						
0820080	Tamarindo						
0820990	Altri (2)						
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella						
0830990	Altri (2)						
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>						
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)						
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,15	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)						
0840990	Altri (2)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano						
0850020	Capperi						
0850990	Altri (2)						
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano						
0860990	Altri (2)						

0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis						
0870990	Altri (2)						
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>				0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	5	0,01 (*)	0,05			
0900020	Canne da zucchero	0,05	0,04	0,01 (*)			
0900030	Radici di cicoria	0,09	0,01 (*)	0,05			
0900990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)			
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>						
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>				0,02 (*)		0,02 (*)
1011000	<b>a) Suini</b>						
1011010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	
1011020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	
1011030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1011040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1011990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1012000	<b>b) Bovini</b>						
1012010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1012020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1012030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1012040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1012990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1013000	<b>c) Ovini</b>						
1013010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1013020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1013030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1013040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1013990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	

1014000	<b>d) Caprini</b>						
1014010	Muscolo	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1014020	Grasso	0,05 (+)	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1014030	Fegato	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1014040	Rene	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	(+)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07 (+)	0,1	1,5		0,5	
1014990	Altri (2)	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1015000	<b>e) Equidi</b>						
1015010	Muscolo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	(+)
1015020	Grasso	0,05	0,03	0,5		0,05 (*)	(+)
1015030	Fegato	0,07	0,1	1,5		0,5	(+)
1015040	Rene	0,07	0,1	1,5		0,5	(+)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07	0,1	1,5		0,5	
1015990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1016000	<b>f) Pollame</b>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)			0,05 (*)	
1016010	Muscolo	(+)		0,02			
1016020	Grasso	(+)		0,04			
1016030	Fegato	(+)		0,15			
1016040	Rene	(+)		0,15			
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)		0,15			
1016990	Altri (2)	(+)		0,01			
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>						
1017010	Muscolo	0,01 (*)	0,01 (*)	0,2		0,05 (*)	
1017020	Grasso	0,05	0,03	0,5		0,05 (*)	
1017030	Fegato	0,07	0,1	1,5		0,5	
1017040	Rene	0,07	0,1	1,5		0,5	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,07	0,1	1,5		0,5	
1017990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01		0,05 (*)	
1020000	<b>Latte</b>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,02	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1020010	Bovini	(+)					(+)
1020020	Ovini	(+)					(+)

1020030	Caprini	(+)					(+)
1020040	Equini	(+)					(+)
1020990	Altri (2)	(+)					
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*) (+)	0,01 (*)	0,15	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1030010	Galline	(+)					
1030020	Anatre	(+)					
1030030	Oche	(+)					
1030040	Quaglie	(+)					
1030990	Altri (2)	(+)					
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>						
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>						
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>						

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

### Azossistrobina

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella**

**0251030 Scarola/indivia a foglie larghe**

**0251040 Crescione e altri germogli e gemme**

**0251050 Barbarea**

**0251060 Rucola**

**0251070 Senape juncea**

**0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)**

---

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1° luglio 2017 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

**1011000 a) Suini**  
**1011010 Muscolo**  
**1011020 Grasso**  
**1011030 Fegato**  
**1011040 Rene**  
**1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**  
**1011990 Altri (2)**  
**1012000 b) Bovini**  
**1012010 Muscolo**  
**1012020 Grasso**  
**1012030 Fegato**  
**1012040 Rene**  
**1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**  
**1012990 Altri (2)**  
**1013000 c) Ovini**  
**1013010 Muscolo**  
**1013020 Grasso**  
**1013030 Fegato**  
**1013040 Rene**  
**1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**  
**1013990 Altri (2)**  
**1014000 d) Caprini**  
**1014010 Muscolo**  
**1014020 Grasso**  
**1014030 Fegato**  
**1014040 Rene**  
**1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**  
**1014990 Altri (2)**  
**1016000 f) Pollame**  
**1016010 Muscolo**  
**1016020 Grasso**  
**1016030 Fegato**  
**1016040 Rene**  
**1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**  
**1016990 Altri (2)**  
**1020000 Latte**  
**1020010 Bovini**  
**1020020 Ovini**  
**1020030 Caprini**  
**1020040 Equini**  
**1020990 Altri (2)**  
**1030000 Uova di volatili**  
**1030010 Galline**  
**1030020 Anatre**  
**1030030 Oche**  
**1030040 Quaglie**  
**1030990 Altri (2)**

---

---

**Ciflufenamid (somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E, espressa come ciflufenamid) (A) (R)**

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Ciflufenamid - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di ciflufenamid (isomero Z), del relativo isomero E e del metabolita 149-F1, espressa come ciflufenamid

(A) I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che le norme di riferimento per l'isomero E e il metabolita 149-F1 non sono disponibili sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato delle norme di riferimento di cui alla prima frase entro il 17 settembre 2020, oppure, qualora tali norme di riferimento non siano disponibili sul mercato entro tale termine, della mancanza delle stesse.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'alimentazione del pollame. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 settembre 2021 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0500090 Frumento****Flutolanil (R)**

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1040000: flutolanil (flutolanil e metaboliti contenenti la frazione acido 2-trifluorometossibenzoico, espressi in flutolanil)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 17 aprile 2017 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0231020 Peperoni****Proquinazid (R) (F)**

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Proquinazid - codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di proquinazid e metabolita 3-[(6-iodo-4-osso-3-propil-3,4-diidrochinazolin-2-yl)ossi]acido propanoico (IN-MU210), espresso in proquinazid

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 aprile 2023 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**0500010 Orzo****0500050 Avena**

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui nell'erba (componente primario dell'assunzione dietetica degli animali di allevamento). Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 16 aprile 2023 oppure, se dette informazioni non saranno presentate entro tale termine, della loro mancanza.

**1012010 Muscolo****1012020 Grasso****1012030 Fegato****1012040 Rene****1013010 Muscolo****1013020 Grasso****1013030 Fegato****1013040 Rene****1014010 Muscolo****1014020 Grasso****1014030 Fegato****1014040 Rene****1015010 Muscolo****1015020 Grasso****1015030 Fegato****1015040 Rene**

---

1020010 Bovini  
 1020020 Ovini  
 1020030 Caprini  
 1020040 Equini»

2) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza emamectina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR <sup>(*)</sup>	Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina
0100000	<b>FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO</b>	
0110000	<b>Agrumi</b>	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	<b>Frutta a guscio</b>	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	<b>Pomacee</b>	0,02
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	

0130990	Altri (2)	
0140000	<b>Drupacee</b>	
0140010	Albicocche	<b>0,05</b>
0140020	Ciliegie (dolci)	<b>0,04</b>
0140030	Pesche	0,15
0140040	Prugne	0,02
0140990	Altri (2)	0,01 (*)
0150000	<b>Bacche e piccola frutta</b>	
0151000	<b>a) Uve</b>	0,05
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	<b>b) Fragole</b>	0,05
0153000	<b>c) Frutti di piante arbustive</b>	0,01 (*)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	<b>d) Altra piccola frutta e bacche</b>	0,01 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	<b>Frutta varia con</b>	
0161000	<b>a) Frutta con buccia commestibile</b>	0,01 (*)
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	<b>b) Frutti piccoli con buccia non commestibile</b>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	0,15

0162020	Litci	0,01 (*)
0162030	Frutti della passione/maracuja	0,01 (*)
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)
0162990	Altri (2)	0,01 (*)
0163000	<b>c) Frutti grandi con buccia non commestibile</b>	0,01 (*)
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	<b>ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI</b>	
0210000	<b>Ortaggi a radice e tubero</b>	0,01 (*)
0211000	<b>a) Patate</b>	
0212000	<b>b) Ortaggi a radice e tubero tropicali</b>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	<b>c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</b>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	

0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	<b>Ortaggi a bulbo</b>	0,01 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	<b>Ortaggi a frutto</b>	
0231000	<b>a) Solanacee e malvacee</b>	0,02
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	<b>b) Cucurbitacee con buccia commestibile</b>	0,01 (*)
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	<b>c) Cucurbitacee con buccia non commestibile</b>	0,01 (*)
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	<b>d) Mais dolce</b>	0,01 (*)
0239000	<b>e) Altri ortaggi a frutto</b>	0,02
0240000	<b>Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)</b>	
0241000	<b>a) Cavoli a infiorescenza</b>	0,01 (*)
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	<b>b) Cavoli a testa</b>	0,01 (*)
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	<b>c) Cavoli a foglia</b>	0,03
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	

0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	<b>d) Cavoli rapa</b>	0,01 (*)
0250000	<b>Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili</b>	
0251000	<b>a) Lattughe e insalate</b>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	1
0251020	Lattughe	1
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	0,2
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	1
0251050	Barbarea	1
0251060	Rucola	1
0251070	Senape juncea	1
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	1
0251990	Altri (2)	1
0252000	<b>b) Foglie di spinaci e simili</b>	<b>0,2</b>
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	<b>c) Foglie di vite e foglie di specie simili</b>	0,01 (*)
0254000	<b>d) Crescione acquatico</b>	0,01 (*)
0255000	<b>e) Cicoria Witloof/cicoria belga</b>	0,01 (*)
0256000	<b>f) Erbe fresche e fiori commestibili</b>	1
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	<b>Legumi</b>	
0260010	Fagioli (con baccello)	0,03
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (*)
0260030	Piselli (con baccello)	0,03
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 (*)

0260050	Lenticchie	0,01 (*)
0260990	Altri (2)	0,01 (*)
0270000	<b>Ortaggi a stelo</b>	
0270010	Asparagi	0,01 (*)
0270020	Cardi	0,01 (*)
0270030	Sedani	0,01 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)
0270050	Carciofi	0,1
0270060	Porri	0,01 (*)
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)
0270990	Altri (2)	0,01 (*)
0280000	<b>Funghi, muschi e licheni</b>	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	<b>Alghe e organismi procarioti</b>	0,01 (*)
0300000	<b>LEGUMI SECCHI</b>	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	<b>SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI</b>	0,01 (*)
0401000	<b>Semi oleaginosi</b>	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	

0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	<b>Frutti oleaginosi</b>	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	<b>CEREALI</b>	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	<b>TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE</b>	
0610000	<b>Tè</b>	0,02 (*)
0620000	<b>Chicchi di caffè</b>	0,02 (*)
0630000	<b>Infusioni di erbe da</b>	
0631000	<b>a) Fiori</b>	0,02 (*)
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	<b>b) Foglie ed erbe</b>	<b>2</b>
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	<b>c) Radici</b>	0,02 (*)
0633010	Valeriana	

0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	<b>d) Altre parti della pianta</b>	0,02 (*)
0640000	<b>Semi di cacao</b>	0,02 (*)
0650000	<b>Carrube/pane di san Giovanni</b>	0,02 (*)
0700000	<b>LUPPOLO</b>	0,02 (*)
0800000	<b>SPEZIE</b>	
0810000	<b>Semi</b>	0,02 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	<b>Frutta</b>	0,02 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	<b>Spezie da corteccia</b>	0,02 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	<b>Spezie da radici e rizomi</b>	
0840010	Liquirizia	0,02 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,02 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,02 (*)
0850000	<b>Spezie da boccioli</b>	0,02 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	

0850990	Altri (2)	
0860000	<b>Spezie da pistilli di fiori</b>	0,02 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	<b>Spezie da arilli</b>	0,02 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	<b>PIANTE DA ZUCCHERO</b>	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI</b>	
1010000	<b>Prodotti ottenuti da</b>	
1011000	<b>a) Suini</b>	
1011010	Muscolo	0,01 (*)
1011020	Grasso	0,02
1011030	Fegato	0,08
1011040	Rene	0,08
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1011990	Altri (2)	0,01 (*)
1012000	<b>b) Bovini</b>	
1012010	Muscolo	0,01 (*)
1012020	Grasso	0,02
1012030	Fegato	0,08
1012040	Rene	0,08
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1012990	Altri (2)	0,01 (*)
1013000	<b>c) Ovini</b>	
1013010	Muscolo	0,01 (*)
1013020	Grasso	0,02
1013030	Fegato	0,08
1013040	Rene	0,08
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1013990	Altri (2)	0,01 (*)
1014000	<b>d) Caprini</b>	
1014010	Muscolo	0,01 (*)
1014020	Grasso	0,02

1014030	Fegato	0,08
1014040	Rene	0,08
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1014990	Altri (2)	0,01 (*)
1015000	<b>e) Equidi</b>	
1015010	Muscolo	0,01 (*)
1015020	Grasso	0,02
1015030	Fegato	0,08
1015040	Rene	0,08
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1015990	Altri (2)	0,01 (*)
1016000	<b>f) Pollame</b>	0,01 (*)
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	<b>g) Altri animali terrestri d'allevamento</b>	
1017010	Muscolo	0,01 (*)
1017020	Grasso	0,02
1017030	Fegato	0,08
1017040	Rene	0,08
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,08
1017990	Altri (2)	0,01 (*)
1020000	<b>Latte</b>	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	<b>Uova di volatili</b>	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	<b>Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)</b>	0,05 (*)
1050000	<b>Anfibi e rettili</b>	0,01 (*)

1060000	<b>Animali invertebrati terrestri</b>	0,01 (*)
1070000	<b>Animali vertebrati terrestri selvatici</b>	0,01 (*)
1100000	<b>PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)</b>	
1200000	<b>PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)</b>	
1300000	<b>PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)</b>	

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»

- 3) nell'allegato IV, le voci relative alle sostanze «acido acetico (†)», «zolfo calcico (†)» e «maltodestrina (†)» sono rispettivamente sostituite da «acido acetico», «zolfo calcico» e «maltodestrina».

**REGOLAMENTO (UE) 2022/477 DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2022****che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 impone specifici obblighi di registrazione ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle affinché producano dati sulle sostanze che fabbricano, importano o utilizzano al fine di valutare i rischi che queste comportano e definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.
- (2) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni in materia di informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti da i) a v), e punto x), di tale regolamento. Gli allegati da VII a X del regolamento fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1 000 tonnellate.
- (3) Nel piano d'azione comune per la valutazione REACH <sup>(2)</sup> del giugno 2019, la Commissione e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») sono giunte alla conclusione che alcune prescrizioni in materia di informazioni contenute negli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere modificate per fare maggiore chiarezza sugli obblighi dei dichiaranti per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni.
- (4) Al fine di rendere più chiari gli obblighi dei dichiaranti, il regolamento (UE) 2021/979 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha modificato una serie di prescrizioni in materia di informazioni di cui agli allegati da VII a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 e le norme generali per l'adattamento del regime di sperimentazione standard di cui all'allegato XI di tale regolamento; tuttavia, in linea con gli obiettivi del piano d'azione comune per la valutazione REACH, restano da chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni.
- (5) È pertanto opportuno modificare le prescrizioni che riguardano le informazioni generali sul dichiarante e le informazioni sull'identificazione delle sostanze che un dichiarante deve presentare ai fini della registrazione, di cui all'allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Commissione europea e Agenzia europea per le sostanze chimiche, *REACH Evaluation Joint Action Plan*, giugno 2019 ([https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final\\_echa\\_com\\_reach\\_evaluation\\_action\\_plan\\_en.pdf/0003c9fc-652e-5f0b-90f9-dff9d5371d17](https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en.pdf/0003c9fc-652e-5f0b-90f9-dff9d5371d17)).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 121).

- (6) È opportuno modificare alcune norme specifiche per l'adattamento previste nelle prescrizioni in materia di informazioni standard di cui agli allegati da VII a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di allineare la terminologia della classificazione delle sostanze pericolose a quella utilizzata nell'allegato I, parti da 2 a 5, al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).
- (7) Per motivi di chiarezza e per garantire che siano fornite informazioni utili si dovrebbero modificare le norme specifiche per l'adattamento delle informazioni standard di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla mutagenicità e la tossicità acquatica. In particolare, il punto 8.4 dovrebbe essere modificato per chiarire le conseguenze di un risultato positivo nello studio *in vitro* della mutazione genica, nonché le situazioni in cui non occorre effettuare lo studio di cui al punto 8.4.1. Inoltre, le parti che non fanno riferimento alle informazioni standard richieste dovrebbero essere rimosse dalla colonna 1 del punto 9.1.1, mentre la colonna 2 di tale punto dovrebbe descrivere con maggiore precisione le situazioni in cui non occorre effettuare lo studio e in cui sono necessarie prove di tossicità acquatica a lungo termine. Anche il punto 9.1.2 dovrebbe essere modificato per chiarire quando non occorre realizzare lo studio.
- (8) Le prescrizioni in materia di informazioni relative alle prove di mutagenicità e tossicità per la riproduzione e di informazioni ecotossicologiche di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere modificate al fine di chiarire gli obblighi dei dichiaranti. In particolare, le norme sulle prove di mutagenicità di cui al punto 8.4 dovrebbero specificare le situazioni che non richiedono le prove di cui a tale allegato e le situazioni che richiedono ulteriori prove specificate all'allegato IX. Inoltre la nomenclatura degli studi di cui al punto 8.4.2 dovrebbe essere allineata a quella dei corrispondenti documenti tecnici di orientamento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (†). Al fine di garantire la produzione di informazioni utili sulla tossicità per la riproduzione e lo sviluppo, è altresì opportuno aggiungere al punto 8.7.1 la specie animale e le vie di somministrazione da preferire per le prove e chiarire alcune norme specifiche per l'adattamento delle prescrizioni in materia di informazioni standard. Infine, è opportuno aggiungere il punto 9.1 per la tossicità acquatica e modificare le prescrizioni in materia di informazioni sulle prove di tossicità a breve termine sui pesci di cui al punto 9.1.3 al fine di eliminare dalla colonna 1 le parti che non elencano informazioni standard e di chiarire nella colonna 2 le situazioni in cui non è necessario eseguire la prova. Anche i punti 9.2 sulla degradazione e 9.3 sul destino e sul comportamento nell'ambiente dovrebbero essere modificati per descrivere meglio le situazioni che richiedono ulteriori informazioni sulla degradazione e il bioaccumulo, nonché ulteriori studi di degradazione e bioaccumulo.
- (9) Le prescrizioni in materia di informazioni relative alle prove di mutagenicità di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere modificate in modo da specificare ai punti 8.4.4 e 8.4.5 gli studi da effettuare sulle cellule somatiche di mammifero e, se del caso, sulle cellule germinali di mammifero, nonché i casi in cui tali studi devono essere condotti. Inoltre le prescrizioni in materia di informazioni di cui al punto 8.7.2 sulle prove di tossicità sullo sviluppo prenatale in una prima e seconda specie e al punto 8.7.3 per gli studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione dovrebbero essere chiarite per quanto riguarda le specie animali e le vie di somministrazione da preferire per le prove, nonché per quanto riguarda i possibili scostamenti dalle norme generali. Infine, per quanto riguarda il punto relativo alle informazioni ecotossicologiche, alcune prescrizioni in materia di informazioni sulla sperimentazione della tossicità a lungo termine sui pesci dovrebbero essere eliminate per motivi legati al benessere animale. Anche il punto 9.2 sulla degradazione dovrebbe essere modificato per allineare la formulazione del punto 9.2.3 relativo all'identificazione dei prodotti di degradazione a quella della relativa disposizione dell'allegato XIII e per riflettere di conseguenza la prescrizione modificata relativa a ulteriori prove di degradazione. Anche il punto 9.4 relativo agli effetti sugli organismi terrestri dovrebbe essere modificato per chiarire che uno studio di tossicità a lungo termine dovrebbe essere proposto dal dichiarante o potrebbe essere richiesto dall'Agenzia per le sostanze che hanno un elevato potenziale di adsorbimento al suolo o che sono molto persistenti.
- (10) È opportuno modificare l'allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006 per chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni sulla mutagenicità, sulla tossicità per lo sviluppo e la riproduzione e di informazioni ecotossicologiche. In particolare le modifiche dovrebbero descrivere le situazioni che soddisfano il requisito per una seconda prova *in vivo* delle cellule somatiche o una seconda prova *in vivo* delle cellule germinali e specificare la necessità di condurre tali studi su specie mammifere. Questi studi dovrebbero essere elencati insieme alle questioni relative alla mutagenicità che devono affrontare. È altresì opportuno modificare le prescrizioni in materia di informazioni sulla tossicità per lo sviluppo prenatale e di studi estesi di tossicità per la riproduzione su una generazione per chiarire la necessità di uno studio su una seconda specie e la scelta di tale specie, nonché le vie di somministrazione da preferire per le prove e gli scostamenti dalle norme generali. Inoltre il riferimento a una

(\*) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(†) Linee guida OCSE n. 473 e 487.

prescrizione specifica in materia di degradazione biotica di cui al punto 9.2.1 non è più necessario e dovrebbe pertanto essere soppresso, mentre le pertinenti norme specifiche per l'adattamento di cui al punto 9.2 dovrebbero essere modificate di conseguenza. Infine, è opportuno chiarire nei punti 9.4 e 9.5.1 che, oltre ai prodotti di degradazione, è necessario effettuare prove di tossicità a lungo termine dei prodotti di trasformazione per esaminarne gli effetti sugli organismi terrestri e sugli organismi dei sedimenti.

- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (12) Le modifiche proposte mirano a chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni standard e norme specifiche per il loro adattamento, nonché a migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione già applicate dall'Agenzia. Tuttavia non si può escludere che, a seguito delle modifiche, alcuni fascicoli di registrazione debbano essere aggiornati. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto 1.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica»;

b) è aggiunto il seguente punto 1.1.4:

«1.1.4. Qualora sia stato nominato un rappresentante esclusivo conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, le seguenti informazioni riguardanti la persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione che ha nominato il rappresentante esclusivo: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, persona da contattare, situazione geografica del sito o dei siti in cui hanno luogo la produzione o la formulazione, ove opportuno, sito web dell'impresa, ove opportuno, e numero o numeri nazionali di identificazione della società, ove opportuno»;

c) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2. Trasmissione comune di dati

Gli articoli 11 e 19 prevedono che un dichiarante capofila possa presentare parte delle informazioni di registrazione per conto di altri dichiaranti membri.

Quando, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, trasmette le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), il dichiarante capofila descrive la composizione o le composizioni, la nanoforma o la serie di nanoforme simili a cui si riferiscono tali informazioni conformemente ai punti da 2.3.1 a 2.3.4 e al punto 2.4 del presente allegato. Ciascun dichiarante membro che si avvale delle informazioni trasmesse dal dichiarante capofila indica quali informazioni così trasmesse riguardano quale composizione, nanoforma o serie di nanoforme simili della sostanza che il dichiarante identifica a norma dell'articolo 10, lettera a), punto ii), e dell'articolo 11, paragrafo 1.

Quando, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, trasmette le informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) o ix), separatamente, il dichiarante descrive la composizione o le composizioni, la nanoforma o la serie di nanoforme simili della sostanza a cui si riferiscono tali informazioni conformemente ai punti da 2.3.1 a 2.3.4 e al punto 2.4 del presente allegato.»;

d) il punto 1.3.1 è sostituito dal seguente:

«1.3.1. Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica»;

e) il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Denominazione e qualsiasi altro identificatore di ogni sostanza»;

f) il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1. Denominazione o denominazioni nella nomenclatura IUPAC. Se non disponibile, altra o altre denominazioni chimiche internazionali»;

g) il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente:

«2.1.3. Numero CE, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, o il numero assegnato dall'Agenzia (se disponibile e appropriato)»;

h) il punto 2.1.5 è sostituito dal seguente:

«2.1.5. Altro codice d'identità, come il numero doganale (se disponibile)»;

i) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale o alla struttura cristallina di ogni sostanza»;

j) il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1. Formula molecolare e formula di struttura (compresa la notazione SMILES e altra rappresentazione, se disponibile) e descrizione della o delle strutture cristalline»;

k) i punti da 2.3.1 a 2.3.7 sono sostituiti dai seguenti:

«2.3.1. Grado di purezza (%), se pertinente

2.3.2. Denominazioni dei costituenti e delle impurezze.

Nel caso di una sostanza di composizione sconosciuta o variabile, di prodotti di reazioni complesse o di materiali biologici (UVCB):

- denominazioni dei costituenti presenti in concentrazione  $\geq 10\%$ ;
- denominazioni dei costituenti noti presenti in concentrazione  $< 10\%$ ;
- per i costituenti che non possono essere identificati individualmente, descrizione dei gruppi di costituenti in base alla natura chimica;
- descrizione dell'origine o della fonte e del processo di fabbricazione.

2.3.3. Concentrazione tipica e intervallo di concentrazione (in percentuale) dei costituenti, dei gruppi di costituenti che non possono essere identificati singolarmente e delle impurezze come specificato al punto 2.3.2

2.3.4. Denominazioni, concentrazione tipica e intervallo di concentrazione (in percentuale) degli additivi

2.3.5. Tutti i dati analitici qualitativi specifici necessari che consentono di identificare la sostanza, quali i dati ultravioletti, infrarossi, della risonanza magnetica nucleare, dello spettro di massa o di diffrazione

2.3.6. Tutti i dati analitici quantitativi specifici necessari che consentono di identificare la sostanza, quali i dati cromatografici, titrimetrici, di analisi elementare o di diffrazione

2.3.7. Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati che sono necessari per l'identificazione della sostanza (comprese l'identificazione e la quantificazione dei suoi costituenti e, se del caso, delle sue impurezze e degli additivi). La descrizione comprende i protocolli sperimentali seguiti e l'interpretazione pertinente dei risultati di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.6. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi.»;

l) il punto 2.4.6 è sostituito dal seguente:

«2.4.6. Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati per le informazioni nel presente punto (2.4). La descrizione comprende i protocolli sperimentali seguiti e l'interpretazione pertinente dei risultati di cui ai punti da 2.4.2 a 2.4.5. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi.»;

m) è aggiunto il seguente punto 2.5:

«2.5. Ogni altra informazione disponibile e pertinente che consente di identificare la sostanza»;

n) il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

«3.5. Descrizione generale dell'uso o degli usi identificati»;

2) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 8.4, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

«8.4. In caso di risultato positivo dello studio *in vitro* della mutazione genica dei batteri di cui al punto 8.4.1 del presente allegato, che desta preoccupazione, il dichiarante effettua uno studio *in vitro* di cui all'allegato VIII, punto 8.4.2. Se uno di questi studi di genotossicità *in vitro* dà un risultato positivo, il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere uno studio *in vivo* adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio *in vivo* affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.

Non occorre realizzare lo studio *in vitro* della mutazione genica dei batteri se la prova non è applicabile alla sostanza. In tal caso, il dichiarante fornisce una giustificazione ed effettua uno studio *in vitro* di cui all'allegato VIII, punto 8.4.3. In caso di risultato positivo dello studio, il dichiarante effettua uno studio di citogenicità *in vitro* di cui all'allegato VIII, punto 8.4.2. Se uno di questi studi di genotossicità *in vitro* dà un risultato positivo, o laddove una delle prove *in vitro* di cui all'allegato VIII non sia applicabile alla sostanza, il

	<p>dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere uno studio <i>in vivo</i> adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio <i>in vivo</i> affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.</p> <p>Non occorre realizzare lo studio <i>in vitro</i> della mutazione genica dei batteri di cui al punto 8.4.1 e i test di follow-up in nessuno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;</li> <li>— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A, 1B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.»;</li> </ul>
--	---

b) al punto 8.4.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«8.4.1. Non occorre realizzare lo studio <i>in vitro</i> della mutazione genica dei batteri per le nanoforme laddove non sia idoneo. In tal caso si effettua uno studio <i>in vitro</i> di cui all'allegato VIII, punto 8.4.3.»;</p>
--	---

c) al punto 9.1.1, colonna 1, il secondo capoverso è soppresso.

d) al punto 9.1.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.1.1. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica a breve termine, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche;</li> <li>— se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sugli invertebrati.</li> </ul> <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.</p> <p>Il dichiarante può proporre di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché prove di tossicità a breve termine.</p> <p>Le prove di tossicità a lungo termine sugli invertebrati (specie da preferire <i>Daphnia</i>) (allegato IX, punto 9.1.5) sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia quando è improbabile che le prove di tossicità a breve termine possano fornire una misura reale della tossicità acquatica intrinseca della sostanza, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se la sostanza è scarsamente solubile in acqua (solubilità inferiore a 1 mg/l), o</li> <li>— per le nanoforme con un basso tasso di dissoluzione nelle relative matrici di prova.»;</li> </ul>
--	--

e) al punto 9.1.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.1.2. Non occorre realizzare lo studio se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche.</p> <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.»;</p>
--	--

3) l'allegato VIII è così modificato:

a) al punto 8.4, colonna 2, è aggiunto il testo seguente:

	<p>«8.4. Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.2 e 8.4.3 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se sono disponibili dati adeguati dello studio <i>in vivo</i> corrispondente (in particolare uno studio <i>in vivo</i> di aberrazione cromosomica (o del micronucleo) riguardante il punto 8.4.2 o uno studio <i>in vivo</i> di mutazione genica su cellule di mammifero relativo al punto 8.4.3);</li> <li>— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;</li> <li>— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.</li> </ul> <p>In caso di risultato positivo di uno degli studi <i>in vitro</i> di genotossicità di cui all'allegato VII o al presente allegato, che desta preoccupazione, il dichiarante propone, o l'Agenzia può richiedere, uno studio <i>in vivo</i> adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4. Lo studio <i>in vivo</i> affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.</p> <p>Qualora uno studio di mutagenicità <i>in vitro</i> di cui ai punti 8.4.2 o 8.4.3 non sia applicabile alla sostanza, il dichiarante fornisce una giustificazione e propone o l'Agenzia può richiedere uno studio <i>in vivo</i> adeguato di cui all'allegato IX, punto 8.4.4. Lo studio <i>in vivo</i> affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.»;</p>
--	--

b) al punto 8.4.2, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

«8.4.2. Studio <i>in vitro</i> di aberrazione cromosomica su mammifero o studio <i>in vitro</i> del micronucleo di mammifero»;	
--	--

c) al punto 8.4.2, il testo della colonna 2 è soppresso;

d) al punto 8.4.3, il testo della colonna 2 è soppresso;

e) al punto 8.6.1, colonna 2, la frase introduttiva del sesto capoverso è sostituita dalla seguente:

	«Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'Agenzia nei casi seguenti»;
--	--

f) il punto 8.7.1 è sostituito dal seguente:

<p>«8.7.1 Screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo (OCSE TG 421 o 422); la specie da preferire è il ratto. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.</p>	<p>8.7.1. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A, 1 B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;</li> <li>— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;</li> <li>— se un'esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell'allegato XI, punto 3;</li> <li>— se è disponibile o il dichiarante ha proposto uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) di cui all'allegato IX, punto 8.7.2, o uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443) di cui all'allegato IX, punto 8.7.3; oppure se è disponibile uno studio di tossicità per la riproduzione su due generazioni (OCSE TG 416);</li> <li>— se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla funzione sessuale o sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Tossicità per la riproduzione", categoria 1 A o 1 B: Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio;</li> <li>— se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e soddisfa i criteri di classificazione nella classe di pericolo "Tossicità per la riproduzione", categoria 1 A o 1 B: Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio.</li> </ul> <p>In caso di gravi preoccupazioni circa i potenziali effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo, il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), di cui all'allegato IX, punto 8.7.3, oppure uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414), di cui all'allegato IX, punto 8.7.2, invece dello studio di screening (OCSE TG 421 o 422) per rispondere a tali preoccupazioni. Queste gravi preoccupazioni comprendono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— effetti nocivi sulla funzione sessuale, la fertilità o lo sviluppo in base alle informazioni disponibili, che non soddisfano i criteri per la classificazione "Tossicità per la riproduzione", categoria 1 A o 1 B;</li> <li>— possibile tossicità della sostanza per lo sviluppo o la riproduzione prevista sulla base di informazioni relative a sostanze strutturalmente affini, stime (Q)SAR o metodi <i>in vitro</i>.»;</li> </ul>
--	--

g) al punto 8.8.1, colonna 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

	«Nel caso di nanoforme con un tasso di dissoluzione elevato in matrici biologiche, uno studio di tossicocinetica è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia qualora, sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle derivanti da studi condotti in conformità al punto 8.6.1, non sia possibile effettuare questo tipo di valutazione.»;
--	---

h) è aggiunto il seguente punto 9.1:

«9.1. Tossicità acquatica	<p>9.1. Le prove di tossicità acquatica a lungo termine di cui all'allegato IX, punto 9.1, oltre alle prove di tossicità a breve termine, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici, ad esempio quando sono necessarie ulteriori informazioni per il perfezionamento della PNEC o qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla tossicità di cui all'allegato XIII, punto 3.2.3 per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza.</p> <p>La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;</p>
---------------------------	---

i) il punto 9.1.3 è sostituito dal seguente:

«9.1.3. Sperimentazione della tossicità a breve termine su pesci	<p>9.1.3. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se esistono fattori che indicano come improbabile il verificarsi della tossicità acquatica a breve termine, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche;</li> <li>— se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sui pesci.</li> </ul> <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.</p> <p>Il dichiarante può proporre di effettuare prove di tossicità a lungo termine anziché prove di tossicità a breve termine.</p> <p>Le prove di tossicità a lungo termine sui pesci di cui all'allegato IX, punto 9.1.6, sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia quando è improbabile che le prove di tossicità a breve termine possano fornire una misura reale della tossicità acquatica intrinseca della sostanza, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se la sostanza è scarsamente solubile in acqua (solubilità inferiore a 1 mg/l), o</li> <li>— per le nanoforme con un basso tasso di dissoluzione nelle relative matrici di prova.»;</li> </ul>
--	--

j) al punto 9.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.2. Sono acquisite ulteriori informazioni sulla degradazione o sono proposte ulteriori prove di degradazione, come descritto nell'allegato IX, se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora siano necessarie informazioni supplementari sulla degradazione di cui all'allegato XIII, punto 3.2.1, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.</p> <p>Per le nanoforme che non sono solubili né hanno un elevato tasso di dissoluzione, tali sperimentazioni prendono in considerazione la trasformazione morfologica (ad esempio cambiamenti irreversibili nelle dimensioni, nella forma e nelle proprietà superficiali e nella perdita di rivestimento delle particelle), la trasformazione chimica (ad esempio l'ossidazione e la riduzione) e altre degradazioni abiotiche (ad esempio la fotolisi).</p> <p>La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.</p> <p>Il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all'allegato IX la produzione di informazioni supplementari lo richieda.»;</p>
--	---

k) al punto 9.2.2.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.2.2.1. Non occorre realizzare lo studio nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se la sostanza è facilmente biodegradabile;</li> <li>— se la sostanza è altamente insolubile in acqua;</li> <li>— se, in base alla struttura, la sostanza non ha alcun gruppo chimico che possa idrolizzare.</li> </ul> <p>Per le nanoforme lo studio non può essere omesso solo sulla base dell'elevata insolubilità in acqua.»;</p>
--	---

l) al punto 9.3, colonna 2, è aggiunto il testo seguente:

	<p>«9.3. Ulteriori informazioni sul bioaccumulo sono acquisite qualora siano necessari ulteriori dati in materia di bioaccumulo a norma dell'allegato XIII, punto 3.2.2, per valutare le proprietà PBT o vPvB della sostanza conformemente al punto 2.1 di tale allegato.</p> <p>Il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere ulteriori prove, qualora conformemente all'allegato IX o X la produzione di informazioni supplementari lo richieda.»;</p>
--	--

4) l'allegato IX è così modificato:

a) al punto 7.16, il secondo trattino della colonna 2 è soppresso;

b) il punto 8.4 è sostituito dal seguente:

«8.4. Mutagenicità	<p>8.4. Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.4 e 8.4.5 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo “Mutagenicità sulle cellule germinali”, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio;</li> <li>— se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo “Mutagenicità sulle cellule germinali”, categoria 1 A, 1B o 2, sia nella classe di pericolo “Cancerogenicità”, categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.»;</li> </ul>
--------------------	---

c) sono aggiunti i seguenti punti 8.4.4 e 8.4.5:

«8.4.4. Se uno degli studi di genotossicità <i>in vitro</i> di cui all'allegato VII o VIII dà un risultato positivo che desta preoccupazione, uno studio <i>in vivo</i> appropriato della genotossicità su cellule somatiche di mammifero. Lo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.	8.4.4. Non occorre realizzare lo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero se sono disponibili risultati adeguati acquisiti da uno studio appropriato <i>in vivo</i> di genotossicità su cellule somatiche di mammifero.
8.4.5. Se uno degli studi della genotossicità <i>in vivo</i> su cellule somatiche di mammifero disponibili dà un risultato positivo che desta preoccupazione, uno studio <i>in vivo</i> appropriato della genotossicità su cellule germinali di mammifero. Lo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule germinali di mammifero affronta il problema dell'aberrazione cromosomica o della mutazione genica o entrambi, a seconda dei casi.	8.4.5. Non occorre realizzare lo studio se vi sono prove evidenti che né la sostanza né i suoi metaboliti raggiungono le cellule germinali.»;

d) il punto 8.7.2 è sostituito dal seguente:

«8.7.2 Studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) su una sola specie; le specie da preferire sono il ratto o il coniglio. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.	8.7.2. Un ulteriore studio della tossicità per lo sviluppo prenatale in una seconda specie, ossia l'altra specie da preferire che non sia quella utilizzata nel primo studio, è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia in caso di preoccupazione per la tossicità per lo sviluppo sulla base dei risultati del primo studio e di tutti gli altri dati pertinenti. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se lo studio sulla prima specie evidenzia una tossicità per lo sviluppo che non risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo “Tossicità per la riproduzione”, categoria 1 A o 1 B; Può nuocere al feto (H360D). Gli scostamenti dalla via di somministrazione standard e gli scostamenti nella scelta della specie sono scientificamente giustificati.»;
--	---

e) al punto 8.7.3, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

<p>«8.7.3. Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), disegno sperimentale di base (coorti 1 A e 1 B senza estensione per includere una generazione F2), una sola specie, se gli studi disponibili sulla tossicità a dose ripetuta (ad esempio studi di 28 o 90 giorni, studi di screening OCSE TG 421 o 422) evidenziano effetti nocivi sugli organi o tessuti riproduttivi o destano altre preoccupazioni in relazione alla tossicità per la riproduzione. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.»;</p>	
---	--

f) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del primo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«8.7.3. Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla coorte 1 B per includere la generazione F2 è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia se:»;</p>
--	--

g) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del secondo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle coorti 2 A/2 B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:»;</p>
--	--

h) al punto 9.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.1. Prove di tossicità a lungo termine diverse da quelle di cui ai punti 9.1.5 e 9.1.6 sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio degli effetti della sostanza sugli organismi acquatici. La scelta del/dei test dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;</p>
--	---

i) il punto 9.1.6 è sostituito dal seguente:

<p>«9.1.6. Sperimentazione della tossicità a lungo termine su pesci (tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni di cui all'allegato VIII).</p>	<p>9.1.6. Prove di tossicità a breve termine sui pesci negli stadi di embrione e di avannotto (OCSE TG 212) avviate prima del 14 aprile 2022 sono considerate adeguate per soddisfare le</p>
--	--

Le informazioni sono fornite per il punto 9.1.6.1 o 9.1.6.3.	prescrizioni in materia di informazioni standard, a condizione che la sostanza non sia altamente liposolubile ( $\log K_{ow} > 4$ ) o non vi sia alcuna indicazione di proprietà di interferenza con il sistema endocrino né di altre modalità di azione specifiche.»
--	---

j) il punto 9.1.6.1. è sostituito dal seguente:

«9.1.6.1. Prova di tossicità su pesci nelle prime fasi di vita (FELS) (OCSE TG 210)»;	
---	--

k) il punto 9.1.6.2 è soppresso;

l) il punto 9.1.6.3. è sostituito dal seguente:

«9.1.6.3. Prova di crescita di pesci in fase giovanile (OCSE TG 215)»;	
--	--

m) al punto 9.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	«9.2. Ulteriori prove di degradazione sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di trasformazione o di degradazione. La scelta del/dei test appropriato/i e delle matrici di prova dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;
--	--

n) al punto 9.2.3, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

«9.2.3. Identificazione dei prodotti di trasformazione e di degradazione biotica e abiotica»;	
---	--

o) al punto 9.4, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	«9.4. Non occorre realizzare questi studi se è improbabile un'esposizione diretta e indiretta del comparto terrestre. In mancanza di dati di tossicità riguardanti gli organismi del suolo, può essere applicato il metodo dell'equilibrio di ripartizione per valutare il pericolo degli organismi del suolo. L'applicazione di tale metodo alle nanoforme è giustificata dal punto di vista scientifico. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica. In particolare per le sostanze che hanno un potenziale elevato di adsorbimento al suolo o che sono molto persistenti il dichiarante propone o l'Agenzia può richiedere la sperimentazione della tossicità a lungo termine di cui all'allegato X anziché la sperimentazione della tossicità a breve termine.»;
--	--

5) l'allegato X è così modificato:

a) il punto 8.4 è sostituito dal seguente:

«8.4. Mutagenicità	«8.4. Non occorre realizzare gli studi di cui ai punti 8.4.6 e 8.4.7 nei seguenti casi: — se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e risponde ai criteri di classificazione nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio; — se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e risponde ai criteri di classificazione sia nella classe di pericolo "Mutagenicità sulle cellule germinali", categoria 1 A o 1 B o 2, sia nella classe di pericolo "Cancerogenicità", categoria 1 A o 1 B, e sono attuate misure idonee di gestione del rischio.»;
--------------------	--

b) sono aggiunti i seguenti punti 8.4.6 e 8.4.7:

«8.4.6. Se uno degli studi di genotossicità <i>in vitro</i> di cui all'allegato VII o VIII dà un risultato positivo che desta preoccupazione per quanto riguarda l'aberrazione cromosomica e la mutazione genica, un secondo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero. Il secondo studio riguarda l'aberrazione cromosomica o la mutazione genica, a seconda dei casi, che non è stata affrontata dal primo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule somatiche di mammifero.	
8.4.7. Se uno degli studi della genotossicità <i>in vivo</i> su cellule somatiche di mammifero dà un risultato positivo che desta preoccupazione per quanto riguarda l'aberrazione cromosomica e la mutazione genica, un secondo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule germinali di mammifero. Il secondo studio riguarda l'aberrazione cromosomica o la mutazione genica, a seconda dei casi, che non è stata affrontata dal primo studio <i>in vivo</i> della genotossicità su cellule germinali di mammifero.	8.4.7. Non occorre realizzare lo studio se vi sono prove evidenti che né la sostanza né i suoi metaboliti raggiungono le cellule germinali.»;

c) il punto 8.7.2 è sostituito dal seguente:

«8.7.2. Studio di tossicità per lo sviluppo prenatale (OCSE TG 414) in una seconda specie, ossia una specie diversa da quella utilizzata nel primo studio condotto in conformità all'allegato IX; la specie da preferire è il ratto o il coniglio. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.	Gli scostamenti dalla via di somministrazione standard e gli scostamenti nella scelta della specie sono scientificamente giustificati.»;
---	--

d) al punto 8.7.3, colonna 1, il testo è sostituito dal seguente:

<p>«8.7.3. Studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (OCSE TG 443), disegno sperimentale di base (coorti 1 A e 1 B senza estensione per includere una generazione F2), una sola specie, tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni dell'allegato IX. La via di somministrazione è orale se la sostanza è solida o liquida e per inalazione se la sostanza è un gas; si possono effettuare scostamenti se scientificamente giustificati, ad esempio sulla base di prove di un'esposizione sistemica equivalente o superiore attraverso un'altra via di esposizione umana pertinente o di tossicità specifica per via di esposizione.»;</p>	
---	--

e) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del primo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alla coorte 1 B per includere la generazione F2 è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia se:»</p>
--	--

f) al punto 8.7.3, colonna 2, la frase introduttiva del secondo capoverso è sostituita dalla seguente:

	<p>«Uno studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione con l'estensione alle coorti 2 A/2 B (neurotossicità per lo sviluppo) e/o alla coorte 3 (immunotossicità per lo sviluppo) è proposto dal dichiarante o può essere richiesto dall'Agenzia nel caso di particolari preoccupazioni in merito alla neurotossicità (per lo sviluppo) o all'immunotossicità (per lo sviluppo), purché giustificate da una qualsiasi delle seguenti condizioni:»;</p>
--	--

g) al punto 9.2, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.2. Ulteriori prove di degradazione sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica la necessità di approfondire lo studio della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di trasformazione e di degradazione. La scelta del/dei test appropriato/i e delle matrici di prova dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.»;</p>
--	--

h) il punto 9.2.1 è soppresso;

i) al punto 9.4, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	<p>«9.4. Prove di tossicità a lungo termine sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se i risultati della valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indicano la necessità di approfondire lo studio degli effetti della sostanza o dei suoi prodotti di trasformazione e degradazione sugli organismi terrestri.»</p>
--	--

	La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica. Non occorre realizzare questi studi se è improbabile un'esposizione diretta e indiretta del comparto terrestre.»;
--	---

j) al punto 9.5.1, colonna 2, il testo è sostituito dal seguente:

	«9.5.1. Prove di tossicità a lungo termine sono proposte dal dichiarante o possono essere richieste dall'Agenzia se i risultati della valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indicano la necessità di approfondire lo studio degli effetti della sostanza o dei prodotti di trasformazione e degradazione pertinenti sugli organismi dei sedimenti. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.».
--	---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/478 DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2022****relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> è stato adottato in quanto gli audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione, da parte delle autorità turche competenti, dei controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione e gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.
- (2) Nel corso dell'audit più recente, effettuato dalla Commissione nel settembre 2015, è stato rilevato che persistevano carenze significative nel sistema di controllo per i molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione.
- (3) Nel gennaio 2020 le autorità turche competenti hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per far fronte a tali carenze. Nonostante le iniziali valutazioni favorevoli espresse sulla base della documentazione fornita, a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 non è stato possibile effettuare un audit in loco per verificare l'attuazione di dette misure. Fino a quando gli esiti di tale audit non saranno stati valutati positivamente, le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 dovrebbero rimanere in vigore.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 è scaduto il 31 dicembre 2021. Inoltre, dato che la direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, che costituisce la base per il suddetto regolamento, non è più applicabile, la base giuridica del regolamento di esecuzione della Commissione dovrebbe essere aggiornata per fare riferimento all'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Oggetto**

Il presente regolamento si applica ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati, originari della Turchia o spediti da tale paese (codici NC: 0307, 1605) e destinati al consumo umano.

#### Articolo 2

##### **Divieto di ingresso di molluschi bivalvi vivi e refrigerati**

Gli Stati membri non consentono l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia o spediti da tale paese.

#### Articolo 3

##### **Misure relative ai molluschi bivalvi congelati e trasformati**

1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevazione, effettuano controlli sulle partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati originari della Turchia o spediti da tale paese secondo quanto disposto al paragrafo 2.

Tali controlli si svolgono presso il posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione delle partite interessate.

2. Gli Stati membri effettuano i controlli necessari al fine di determinare:

- a) il livello di contaminazione da *Escherichia coli* in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati;
- b) la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati.

3. Le partite soggette ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto di controllo frontaliere in questione fino alla ricezione e alla valutazione degli esiti di tali controlli.

4. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 emerga che una partita sia presumibilmente nociva alla salute umana, l'autorità competente ne dispone immediatamente il sequestro e la distruzione o la sottopone ad un trattamento speciale, come previsto all'articolo 67 del regolamento (UE) 2017/625 e conformemente all'articolo 71, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

#### Articolo 4

##### **Spese**

Tutte le spese sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del presente regolamento sono a carico dell'operatore, o del suo rappresentante, responsabile della partita nel momento in cui viene presentata al posto di controllo frontaliere di ingresso nell'Unione.

#### Articolo 5

##### **Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/479 DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Collieston, Aberdeenshire (Scozia) ed è stato confermato l'11 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento in prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Inghilterra) e in prossimità di Market Weston, West Suffolk, Suffolk (Inghilterra) e sono stati confermati il 12 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (7) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento nella contea, già colpita, di Cecil, nello stato del Maryland (Stati Uniti), e nella contea di Taylor, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti) e sono stati confermati il 10 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (8) Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Franklin, nello stato del Kansas (Stati Uniti) ed è stato confermato l'11 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un secondo stabilimento della contea di Charles Mix, già precedentemente colpita, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 12 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Jefferson, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti) ed è stato confermato il 14 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (11) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Kent, nello stato del Delaware (Stati Uniti) e in un secondo stabilimento avicolo nella contea di Buena Vista, già precedentemente colpita, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti) e sono stati confermati il 17 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Dickinson, nello stato del Kansas (Stati Uniti) e in un terzo stabilimento avicolo nella contea di Cecil, già precedentemente colpita, nello stato del Maryland (Stati Uniti) e sono stati confermati il 18 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (13) Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
- (14) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (15) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 21 novembre 2021 in prossimità di Silecroft, Copeland, Cumbria (Inghilterra). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio.
- (16) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che il focolaio di HPAI in uno stabilimento avicolo in prossimità di Silecroft, Copeland, Cumbria (Inghilterra) risulta estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalla zona del Regno Unito dalla quale è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tale focolaio.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

- (18) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.26 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.26	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		21.11.2021	14.3.2022»;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.104 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.105 a GB-2.107:

«GB Regno Unito	GB-2.105	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.3.2022	

		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.3.2022	
GB-2.106		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.3.2022	
GB-2.107		Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.3.2022»;	

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.20 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.21 a US-2.29:

«US Stati Uniti	US-2.21	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.3.2022	
	US-2.22	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.3.2022	
	US-2.23	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.3.2022	

		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.3.2022	
	US-2.24	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.3.2022	
	US-2.25	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		14.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		14.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		14.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		14.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		14.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		14.3.2022	

		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		14.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		14.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		14.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		14.3.2022	
	US-2.26	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		17.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		17.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		17.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		17.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		17.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		17.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		17.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		17.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		17.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		17.3.2022	
		US-2.27	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		17.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito		BPR	N, P1		17.3.2022	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti		SP	N, P1		17.3.2022	
	Ratiti destinati alla macellazione		SR	N, P1		17.3.2022	
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti		DOC	N, P1		17.3.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti		DOR	N, P1		17.3.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti		POU-LT20	N, P1		17.3.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HEP	N, P1		17.3.2022	

		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		17.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		17.3.2022	
	US-2.28	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		18.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		18.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		18.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		18.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		18.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti	POU-LT20	N, P1		18.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		18.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		18.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		18.3.2022	
		US-2.29	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		18.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito		BPR	N, P1		18.3.2022	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti		SP	N, P1		18.3.2022	
	Ratiti destinati alla macellazione		SR	N, P1		18.3.2022	
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti		DOC	N, P1		18.3.2022	
	Pulcini di un giorno di ratiti		DOR	N, P1		18.3.2022	
	Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti		POU-LT20	N, P1		18.3.2022	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HEP	N, P1		18.3.2022	
	Uova da cova di ratiti		HER	N, P1		18.3.2022	
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti		HE-LT20	N, P1		18.3.2022»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.104 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.105 a GB-2.107:

«Regno Unito	GB-2.105	In prossimità di Collieston, Aberdeenshire, Scozia: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N57.38 e W1.92.
	GB-2.106	In prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.33 e E1.02.
	GB-2.107	In prossimità di Market Weston, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.37 e E0.96.»;

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.20 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da US-2.21 a US-2.29:

«Stati Uniti	US-2.21	Stato del Maryland: Cecil 02 contea di Cecil: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.7817424°W e 39.5011636°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 2,5 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Cayots Corner Rd e N St Augustine Rd.; b) a nord-est: 0,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra N Broad St e Cedar Ln Rd.; c) a est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra Main St e Summit Bridge Rd.; d) a sud-est: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra McKays Corner Rd e Sawmill Rd.; e) a sud: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra la 301 e la 313; f) a sud-ovest: 2,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra la 213 e Sandy Bottom Rd.; g) a ovest: 3,4 km a nord-est dall'intersezione tra Stemmer's Run Rd e Pond Neck Rd.; h) a nord-ovest: 1,8 km a ovest dall'intersezione tra Cayots Corner Rd e Aufustine Herman Hwy.
	US-2.22	Stato dell'Iowa contea di Taylor: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.4900604°W e 40.8972542°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,3 km a est dall'intersezione tra 110th St e Yellowstone Ave.; b) a nord-est: 1,0 km a est dall'intersezione tra 120th St e 140th Ave.; c) a est: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra County Hwy J23 e 155th Ave.;

	<p>d) a sud-est: 1,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 210th St e 140th Ave.;</p> <p>e) a sud: 0,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 230th St e Winchester Ave.;</p> <p>f) a sud-ovest: 0,9 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 210th St e Tennessee Ave.;</p> <p>g) a ovest: 0,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 160th St e Rockwood Ave.;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 120th St e Tennessee Ave.</p>
US-2.23	<p>Stato del Kansas:</p> <p>contea di Franklin: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.0792521°W e 38.7130278°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Stafford Rd e Poplar St.;</p> <p>b) a nord-est: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra W 247th St e Bethel Church Rd.;</p> <p>c) a est: 0,8 km a est dall'intersezione tra W 279th St e Crescent Hill Rd.;</p> <p>d) a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra W 311th St e Bethel Church Rd.;</p> <p>e) a sud: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra Jackson Rd e Virginia Rd.;</p> <p>f) a sud-ovest: 1,5 km a nord-est dall'intersezione tra Rock Creek Rd e Oregon Rd.;</p> <p>g) a ovest: 0,2 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra Highway K68 e Ohio Rd.;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra Tennessee Rd e Riley Rd.</p>
US-2.24	<p>Stato del South Dakota</p> <p>Charles Mix 02</p> <p>contea di Charles Mix: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.6493004°W e 43.2818237°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 1,7 km a nord-est dall'intersezione tra 376th Avenue e 284th Street;</p> <p>b) a nord-est: 0,3 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 381st Avenue e 285th Street;</p> <p>c) a est: 1,4 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 289th Street e 384th Avenue;</p> <p>d) a sud-est: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra 294th Avenue e US 18. US 281.</p> <p>e) a sud: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 296th Street e 377th Avenue;</p> <p>f) a sud-ovest: 1,7 km a ovest dall'intersezione tra 294th Street e SD 1804;</p> <p>g) a ovest: 1,1 km a sud dall'intersezione tra 371st Avenue e 289th Street;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,6 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 373rd Avenue e 285th Street.</p>

US-2.25	<p>Stato del Wisconsin:          contea di Jefferson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 88.6351537°W e 42.9712343°N) e si estende in senso orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a nord: 0,5 km a nord-est dall'intersezione tra Bente Road e Turner Road;</li> <li>b) a nord-est: 1,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra County Road CI e CTH Z.;</li> <li>c) a est: 1,7 km a est-sud-est dall'intersezione tra CTH Z e WI 59;</li> <li>d) a sud-est: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra Greening Road e WI 67;</li> <li>e) a sud: 1,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra CTH 0 e Kettle Moraine Drive;</li> <li>f) a sud-ovest: 0,5 km a nord dall'intersezione tra South Franklin Street e US 12;WI 59.;</li> <li>g) a ovest: 1,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra Findlay Road e Fremont Road;</li> <li>h) a nord-ovest: 0,9 km a sud dall'intersezione tra Schmidt Road e Gnube Lane.</li> </ul>
US-2.26	<p>Stato del Delaware:          contea del Kent: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.4180689°W e 39.0474609°N) e si estende in senso orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a nord: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra Bowers Beach Road e Old Bowers Road;</li> <li>b) a nord-est: 2,1 km a est-nord-est dall'intersezione tra Brockam Bridge Road e Bennetts Pier Road;</li> <li>c) a est: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra DE 36 e Lighthouse Road;</li> <li>d) a sud-est: 0,6 km a nord dall'intersezione tra Johnson Road e DE 30;</li> <li>e) a sud: 0,5 km a est dall'intersezione tra DE 36 e Fitzgeralds Road;</li> <li>f) a sud-ovest: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Hunting Quarter Road e Messicks Road;</li> <li>g) a ovest: 1,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Paradise Alley Road e Campground Road;</li> <li>h) a nord-ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra Barratts Chapel Road e McGinnis Pond Road.</li> </ul>
US-2.27	<p>Stato dell'Iowa          Buena Vista 02          contea di Buena Vista: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.1270827°W e 42.9155545°N) e si estende in senso orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a nord: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra 500th Street e 230th Avenue;</li> <li>b) a nord-est: 1,1 km a sud-est dall'intersezione tra 180th Avenue e 430th Street;</li> <li>c) a est: 1,15 km a nord-ovest dall'intersezione tra 480th Street e CR M54;</li> <li>d) a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra 520th Street e 190th Avenue;</li> </ul>

	<p>e) a sud: 0,2 km a nord-est dall'intersezione tra 540th Street e 140th Avenue;</p> <p>f) a sud-ovest: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 520th Street e 100th Avenue;</p> <p>g) a ovest: 0,4 m a nord dall'intersezione tra C-25 e 80th Avenue;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 100th Avenue e 435th Street.</p>
US-2.28	<p>Stato del Kansas:</p> <p>contea di Dickinson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 96.9485550°W e 38.7273195°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 0,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra 900 Avenue e Vane Road;</p> <p>b) a nord-est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra Q Avenue e South 2900 Road;</p> <p>c) a est: 0,5 km a est dall'intersezione tra V avenue e 2700 Road;</p> <p>d) a sud-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Bb Avenue e South 2900 Road;</p> <p>e) a sud: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 330th Street e Wagonwheel Road;</p> <p>f) a sud-ovest: 0,8 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Sunflower Road e 340th Street;</p> <p>g) a ovest: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra Paint Road e 300 Avenue;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra KS 4 e Rain Road.</p>
US-2.29	<p>Stato del Maryland:</p> <p>Cecil 04</p> <p>contea di Cecil: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.7934265°W e 39.4839828°N) e si estende in senso orario:</p> <p>a) a nord: 0,6 km a nord dall'intersezione tra Stallion Row e Myrtle Wilson Road;</p> <p>b) a nord-est: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra Industrial Road e Haveg Road;</p> <p>c) a est: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra Grears Corner Road e Dexter Corner Road;</p> <p>d) a sud-est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra Delaware Line Road e McKays Corner Road;</p> <p>e) a sud: 1,0 km a sud-sud-est dall'intersezione tra US 301 e MD. 313;</p> <p>f) a sud-ovest: 1,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra MD213 e Starkey Farm Lane;</p> <p>g) a ovest: 0,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Grove Neck Road e Woodlawn Lane;</p> <p>h) a nord-ovest: 0,8 km a nord dall'intersezione tra Park Lane e Beachview Avenue.»;</p>

2) nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.26 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.26	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		21.11.2021	14.3.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		21.11.2021	14.3.2022»;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.104 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.105 a GB-2.107:

«GB Regno Unito	GB-2.105	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		11.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		11.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		11.3.2022	
	GB-2.106	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		12.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		12.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		12.3.2022	
	GB-2.107	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		12.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		12.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		12.3.2022»;	

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.20 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.21 a US-2.29:

«US Stati Uniti	US-2.21	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		10.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		10.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		10.3.2022	
	US-2.22	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		10.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		10.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		10.3.2022	
	US-2.23	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		11.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		11.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		11.3.2022	

US-2.24	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	12.3.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	12.3.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	12.3.2022	
US-2.25	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	14.3.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	14.3.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	14.3.2022	
US-2.26	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.3.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.3.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.3.2022	
US-2.27	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	17.3.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	17.3.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	17.3.2022	
US-2.28	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.3.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.3.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.3.2022	
US-2.29	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	18.3.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	18.3.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	18.3.2022».	

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2022/480 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 10 marzo 2022

**sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, nonché sulla definizione dell'oggetto dell'inchiesta**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la richiesta presentata da 290 deputati di istituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare ed indagare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione per quanto riguarda l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti installati su dispositivi mobili sfruttando le vulnerabilità informatiche («spyware di sorveglianza equivalenti»),
- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,
- visto l'impegno dell'Unione europea a favore dei valori e dei principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, come indicato nel preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare agli articoli 2, 6 e 21,
- visto l'articolo 4, paragrafo 2, TUE, che ribadisce la competenza esclusiva degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza nazionale,
- visti gli articoli 16 e 223 TFUE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare gli articoli 7, 8, 11, 21 e 47 — che riconoscono i diritti, le libertà e i principi specifici in essa sanciti quali il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e di informazione, il diritto alla non discriminazione, nonché il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale —, i quali si applicano pienamente agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, e visto il suo articolo 52, paragrafo 1, che consente talune limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali,
- vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) <sup>(2)</sup>,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) <sup>(3)</sup>,
- vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio <sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

- vista la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri <sup>(5)</sup>, quale modificata dalla decisione (PESC) 2021/796 del Consiglio del 17 maggio 2021 <sup>(6)</sup>,
  - visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso <sup>(7)</sup>,
  - visto l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto <sup>(8)</sup>,
  - visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare gli articoli 8, 9, 13 e 17, e i relativi protocolli,
  - visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani <sup>(9)</sup>,
  - viste la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni <sup>(10)</sup>, e le sue raccomandazioni riguardanti il rafforzamento della sicurezza informatica nelle istituzioni, organi e agenzie dell'UE,
  - visto l'articolo 208 del proprio regolamento,
- A. considerando che da recenti rivelazioni risulta che diversi paesi, tra cui degli Stati membri, hanno utilizzato lo spyware di sorveglianza Pegasus contro giornalisti, politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile e altri attori, e che tali pratiche sono estremamente allarmanti e sembrano confermare i pericoli dell'uso improprio della tecnologia di sorveglianza per minare i diritti umani e la democrazia;
1. decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, fatte salve le prerogative delle giurisdizioni nazionali o dell'Unione;
  2. decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:
    - indagare sulla portata dei presunti casi di infrazione o cattiva amministrazione nell'attuazione del diritto dell'Unione derivanti dall'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, raccogliere informazioni sulla misura in cui Stati membri, comprese, ma non solo, l'Ungheria e la Polonia, o paesi terzi usano una sorveglianza intrusiva con modalità che violano i diritti e le libertà sanciti dalla Carta, nonché valutare il livello di rischio che ciò comporta per i valori sanciti dall'articolo 2 TUE, come la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
    - per l'esercizio delle sue funzioni, raccogliere e analizzare informazioni per accertare:
      - l'uso e il funzionamento di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti e il loro presunto impatto negativo sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta, nell'attuazione da parte degli Stati membri del diritto dell'Unione;
      - il quadro giuridico esistente in cui gli Stati membri hanno acquisito e utilizzato Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti;
      - se le autorità degli Stati membri hanno utilizzato Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti per scopi politici, economici o altri scopi ingiustificati per spiare giornalisti, politici, funzionari delle forze di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile o altri attori, in violazione del diritto dell'Unione e dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE o dei diritti sanciti dalla Carta;

<sup>(5)</sup> GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 174 I del 18.5.2021, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.

<sup>(9)</sup> [https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

<sup>(10)</sup> GU C 378 del 9.11.2017, pag. 104.

- se l'utilizzo, in violazione del diritto dell'Unione, di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti abbia avuto un impatto negativo sui processi democratici negli Stati membri per quanto riguarda le elezioni a livello locale, nazionale ed europeo;
- i presunti casi di infrazione della direttiva 2002/58/CE o di cattiva amministrazione da parte di Stati membri derivanti dall'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, in particolare per quanto riguarda il principio di riservatezza delle comunicazioni e il divieto di ascoltare, intercettare, memorizzare o altri tipi di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico delle persone;
- se l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti da parte degli Stati membri abbia costituito, comportato o rivelato violazioni della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679;
- se la Commissione disponeva di prove dell'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti contro persone;
- se gli Stati membri abbiano assicurato salvaguardie istituzionali e giuridiche sufficienti per evitare l'uso illegale di spyware e se le persone che sospettano che i loro diritti siano stati violati dall'uso di spyware abbiano accesso a mezzi di ricorso efficaci;
- la presunta inazione degli Stati membri rispetto al coinvolgimento di entità dell'UE nello sviluppo, nella diffusione o nel finanziamento di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, compresa la catena di approvvigionamento in termini di tecnologia e il suo sfruttamento, nella misura in cui ciò è in violazione del diritto dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2021/821, e anche quando software di sorveglianza commercializzati per un certo scopo (ad esempio la lotta contro il terrorismo) sono utilizzati in un altro contesto;
- il ruolo del governo di Israele e di altri paesi terzi nel fornire agli Stati membri Pegasus e spyware di sorveglianza equivalenti;
- se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti da parte delle autorità degli Stati membri abbia comportato il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, in particolare, ma non solo, al gruppo NSO e a governi di paesi terzi;
- se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti, che coinvolge direttamente o indirettamente entità collegate all'UE, abbia contribuito a spiare illegalmente giornalisti, politici, funzionari delle autorità di contrasto, diplomatici, avvocati, imprenditori, attori della società civile o altri attori in paesi terzi e abbia portato a violazioni o abusi dei diritti umani che destano grave preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'UE, e se tale uso sia stato in violazione dei valori sanciti dall'articolo 21 TUE e dalla Carta, anche tenendo debitamente conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e di altri diritti sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani;
- se vi erano motivi sufficienti per giustificare l'adozione da parte del Consiglio di misure restrittive o sanzioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'UE nei confronti di uno o più paesi terzi qualora una decisione, adottata conformemente al titolo V, capo 2, TUE, preveda l'interruzione o la riduzione delle relazioni economiche o finanziarie, a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, TFUE;
- se l'uso di Pegasus o spyware di sorveglianza equivalenti da parte di paesi terzi abbia avuto un impatto sui diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione e se vi fossero motivi sufficienti perché il Consiglio riesaminasse eventuali accordi di cooperazione internazionale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia conclusi con paesi terzi a norma dell'articolo 218 TFUE;
- presentare le eventuali raccomandazioni che riterrà opportune al riguardo;
- formulare raccomandazioni per proteggere le istituzioni dell'UE, i suoi membri e il personale da tali spyware di sorveglianza;

3. decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dall'approvazione della presente decisione;
  4. decide che la commissione d'inchiesta dovrà tener conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;
  5. sottolinea che, al fine di garantire una buona cooperazione e un buon flusso di informazioni tra la commissione d'inchiesta e le commissioni e sottocommissioni permanenti competenti, il presidente e il relatore della commissione d'inchiesta potrebbero essere coinvolti nelle pertinenti discussioni delle commissioni e sottocommissioni permanenti e viceversa, in particolare per le audizioni della commissione d'inchiesta;
  6. decide che eventuali raccomandazioni elaborate dalla commissione d'inchiesta vengano deferite alle pertinenti commissioni e sottocommissioni permanenti nei rispettivi settori di competenza, quali definiti all'allegato VI del regolamento;
  7. decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 38 membri;
  8. incarica la sua presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

**DECISIONE (UE) 2022/481 DEL CONSIGLIO****del 22 marzo 2022****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 1994 con decisione 94/800/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le funzioni della Conferenza dei ministri sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (4) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.
- (5) Nel dicembre 2013, la nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC ha adottato una decisione dei ministri relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) («intesa sui contingenti tariffari»). L'intesa sui contingenti tariffari disciplina la gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli.
- (6) Il paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari prevede l'avvio di un riesame dell'intesa sui contingenti tariffari entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. L'obiettivo del riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari.
- (7) In conformità del paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari, nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto al riesame dell'intesa sui contingenti tariffari. Nel dicembre 2019 i risultati del riesame sono stati presentati alla riunione del Consiglio generale dell'OMC sotto forma di relazione del comitato per l'agricoltura (documento n. G/AG/29 del 31 ottobre 2019).
- (8) Il 9 novembre 2021 il presidente del comitato per l'agricoltura ha presentato la sua relazione sui negoziati e un progetto di decisione, figuranti nel documento G/AG/32. Allo stesso tempo, il comitato per l'agricoltura ha presentato il progetto di decisione riportato in allegato alla relazione contenuta nel documento G/AG/32 («progetto di decisione») al Consiglio generale per esame e successiva trasmissione alla 12ª Conferenza dei ministri per l'adozione definitiva, osservando tuttavia che alcuni membri dell'OMC non avevano ancora completato le consultazioni interne in materia.

<sup>(1)</sup> Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (9) A causa del rinvio della 12<sup>a</sup> Conferenza dei ministri dell'OMC, il comitato per l'agricoltura ha convenuto di proporre una proroga di tre mesi del termine (vale a dire fino al 31 marzo 2022) al fine di perfezionare una decisione sul riesame.
- (10) Nella riunione straordinaria del Consiglio generale del 15 dicembre 2021 i membri dell'OMC hanno concordato la proroga di tre mesi del termine, fino al 31 marzo 2022.
- (11) Si prevede che il Consiglio generale dell'OMC sarà invitato entro il 31 marzo 2022, o successivamente nel 2022 in caso di ulteriore proroga del termine, a valutare l'adozione del progetto di decisione, eventualmente con alcune modifiche a seguito dei negoziati.
- (12) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC, in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l'Unione.
- (13) Il progetto di decisione contiene raccomandazioni per il futuro funzionamento del meccanismo di sottoutilizzo dei contingenti tariffari che, se accettabili per tutti i membri dell'OMC, potrebbero concludere il riesame. L'adozione del progetto di decisione comporterebbe la decadenza delle disposizioni dell'intesa che esonerano gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo dal meccanismo di sottoutilizzo, il che favorisce gli interessi dell'Unione.
- (14) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in ogni riunione che si tenga entro il 31 marzo 2022 o oltre tale data in caso di ulteriore proroga del termine è la seguente: sostenere un risultato basato sul consenso al fine di adottare una decisione che concluda il riesame del funzionamento della decisione della Conferenza dei ministri dell'OMC del 7 dicembre 2013 relativa all'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, come definito all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39), e che renda inoperativi i paragrafi da 13 a 15 e l'allegato B di tale decisione, come indicato nel progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32, acclusa alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'OMC possono concordare modifiche minori del progetto di decisione di cui all'allegato della relazione contenuta nel documento n. G/AG/32, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. BEAUNE

**COMITATO PER L'AGRICOLTURA**

G/AG/32

11 novembre 2021

**RIESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA DECISIONE DI BALI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI**

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO GENERALE

- 1.1. Nel dicembre 2013, a Bali, in occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri, questi ultimi hanno adottato la decisione relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products («intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli»), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) (di seguito «decisione»). La decisione prevedeva inoltre l'avvio, entro la fine del 2017, del riesame del suo funzionamento al fine di migliorare il tasso di utilizzo dei contingenti tariffari. Conformemente ai paragrafi da 13 a 14 della decisione, era specificamente previsto che rientrasse nel riesame anche il futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo di cui all'allegato A della decisione.
- 1.2. Il riesame si è concluso con l'approvazione da parte del Consiglio generale, nella riunione del 9 e 10 dicembre 2019, delle raccomandazioni del comitato per l'agricoltura figuranti nell'allegato 2 della relazione G/AG/29. Tuttavia durante la procedura di riesame 2017-2019 non è stato raggiunto alcun accordo di principio sulla questione del futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo. Al contrario, conformemente al paragrafo 1 delle raccomandazioni approvate figuranti nell'allegato 2 della relazione G/AG/29, i membri hanno convenuto di rinviare di due anni, vale a dire alla fine del 2021, il termine per una decisione sul paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo.
- 1.3. Le raccomandazioni suggeriscono inoltre una potenziale frammentazione della decisione riconoscendo ad alcuni membri, elencati nell'allegato B della decisione, il diritto di cessare l'applicazione del paragrafo 4, qualora i membri non concordino sul futuro funzionamento di tale paragrafo. L'obiettivo di evitare l'esenzione per taluni membri, che potrebbe potenzialmente essere determinata dal mancato accordo sul futuro funzionamento del paragrafo 4 entro il termine convenuto, ha rappresentato per numerosi membri un'importante motivazione a trovare una soluzione accettabile su tale paragrafo nelle discussioni post 2019 in sede di comitato per l'agricoltura.
- 1.4. Nel corso di tali discussioni, i membri hanno esaminato in dettaglio come funzionerebbe a livello pratico l'attuale paragrafo 4 durante la fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo. È stato osservato che nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo, conformemente all'attuale paragrafo 4, il membro importatore è tenuto a modificare il metodo di gestione dei contingenti tariffari passando alla gestione in base al criterio del «primo arrivato, primo servito» in dogana o a un sistema di licenze automatiche e incondizionate su richiesta, effettuando la scelta sulla base delle consultazioni con il o i membri esportatori interessati. Il metodo di gestione selezionato sarà quindi mantenuto per un periodo minimo di due anni, al termine del quale la questione verrà «chiusa» e indicata come tale nel registro del segretariato, a condizione che i tassi di utilizzo siano stati notificati tempestivamente per i due anni in questione.
- 1.5. Conformemente all'ultima parte dell'attuale paragrafo 4, durante la fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo i membri importatori in via di sviluppo possono scegliere un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari o mantenere il metodo attuale. La scelta di un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari dovrà essere notificata al comitato per l'agricoltura nell'ambito del funzionamento del meccanismo di sottoutilizzo. Il metodo prescelto andrà mantenuto per un minimo di due anni e la questione verrà «chiusa» a condizione che il tasso di utilizzo sia aumentato in misura pari a due terzi degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b), del meccanismo di sottoutilizzo.
- 1.6. Il dibattito ha consentito ai membri di inquadrare meglio il principale punto critico individuato in relazione al futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo, ovvero il caso in cui un membro importatore in via di sviluppo non realizzi l'aumento richiesto del tasso di utilizzo dopo aver scelto di mantenere il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o di applicare un metodo di gestione alternativo.
- 1.7. Gli sforzi dei membri per raggiungere un accordo sul paragrafo 4 si sono concentrati principalmente sulla ricerca di possibili approcci per affrontare tale potenziale situazione pendente per i membri importatori in via di sviluppo per giungere alla «chiusura» della questione relativa al sottoutilizzo.
- 1.8. Vi è stato un ampio sostegno a favore di un approccio basato su una proposta di testo presentata in via informale dalla Costa Rica, secondo cui un membro importatore in via di sviluppo che non rispettasse il tasso di utilizzo richiesto (vale a dire due terzi rispetto degli incrementi annui elencati al paragrafo 3, lettera b), del meccanismo di sottoutilizzo) dopo due anni nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo, avendo mantenuto il metodo di

gestione attuale o applicando un metodo di gestione alternativo, sarebbe soggetto al requisito standard di cui alla prima frase del paragrafo 4, su richiesta del o dei membri esportatori interessati. In assenza di tale richiesta, la questione verrebbe indicata come «chiusa» dopo due anni nella fase conclusiva, anche se non è stato realizzato l'aumento richiesto del tasso di utilizzo. Questa proposta mira a garantire che una questione nella fase conclusiva del meccanismo giunga comunque a «chiusura» o «risoluzione».

- 1.9. Un ulteriore punto sollevato più di recente in questo dibattito riguardava il rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo di sottoutilizzo e le disposizioni specifiche sulla gestione dei contingenti tariffari che un membro importatore può avere nel proprio elenco delle concessioni. I membri hanno in via generale riconosciuto che le concessioni e gli impegni degli elenchi hanno preminenza e che il ruolo della decisione e del relativo meccanismo di sottoutilizzo era quello di promuovere un'attuazione efficace degli impegni previsti, piuttosto che di modificarli. Nello specifico, i membri si sono basati sul paragrafo 5 del meccanismo di sottoutilizzo, che stabilisce esplicitamente una gerarchia tra gli obblighi derivanti dagli accordi interessati (che, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 7, del GATT del 1994 comprendono gli elenchi delle concessioni dei membri) e le disposizioni del meccanismo di sottoutilizzo, affermando che in caso di conflitto, prevalgono le disposizioni degli accordi interessati.
- 1.10. Sulla base delle discussioni, il progetto di decisione proposto sul futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo (riportato nell'allegato della presente relazione) contiene i seguenti elementi:
  - i. La suddivisione dell'attuale paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo in due parti al fine di chiarire il requisito «standard» [proposto paragrafo 4, lettera a)] e il trattamento speciale e differenziato [paragrafo 4, lettera b)];
  - ii. le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato contenute nell'attuale paragrafo 4 sono riprodotte, senza modifiche, nel proposto paragrafo 4, lettera b);
  - iii. al fine di affrontare la situazione pendente nel caso in cui dopo due anni un membro importatore in via di sviluppo che ha mantenuto il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o applica un metodo di gestione alternativo non abbia rispettato il tasso di utilizzo richiesto, il progetto di decisione propone di aggiungere un'opzione supplementare nell'ultima parte del paragrafo 4, lettera b), al fine di giungere alla «chiusura» della questione. Tale opzione prevederebbe che il membro importatore in via di sviluppo interessato applichi il requisito «standard» di cui alla prima parte dell'attuale paragrafo 4;
  - iv. si propone una nuova nota a piè di pagina 6 per rispondere alle potenziali preoccupazioni che qualche membro ha espresso in merito al rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo di sottoutilizzo e quelli contenuti negli elenchi delle concessioni dei membri importatori. Il paragrafo 5 del meccanismo di sottoutilizzo chiarisce già il rapporto tra gli obblighi derivanti dal meccanismo stesso e i diritti e gli obblighi dei membri ai sensi degli accordi interessati;
  - v. poiché un accordo sul futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo porterebbe anche alla conclusione del riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa ai contingenti tariffari a norma dei paragrafi da 13 a 15 della decisione, il progetto di decisione propone di conseguenza di rendere inoperativi questi tre paragrafi e l'allegato B della decisione.
- 1.11. Il paragrafo 14 della decisione prevede che le raccomandazioni del Consiglio generale in relazione al paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo prevedano il trattamento speciale e differenziato. A tale riguardo, il progetto di decisione contenente raccomandazioni per il futuro funzionamento del paragrafo 4 mantiene l'attuale disposizione sul trattamento speciale e differenziato nel testo proposto del paragrafo 4, lettera b), in quanto stabilisce che nella fase conclusiva del meccanismo di sottoutilizzo un membro importatore in via di sviluppo può mantenere il metodo attuale di gestione dei contingenti tariffari o di applicare un metodo di gestione alternativo, e di giungere a risoluzione della questione dimostrando l'aumento richiesto del tasso di utilizzo. Tale opzione, come nell'attuale paragrafo 4 della decisione, rimane invariata. Qualora, nei due anni successivi, il membro importatore in via di sviluppo non realizzi l'aumento richiesto del tasso di utilizzo in tali circostanze, la decisione proposta può imporre a tale membro di applicare il requisito «standard» di cui alla prima parte dell'attuale paragrafo 4 (ossia «primo arrivato, primo servito» in dogana o sistema automatico di licenze). Si rileva che l'obbligo di applicare tale disposizione non è automatico, neppure dopo i due anni in questione; l'obbligo proposto si applicherebbe infatti solo su richiesta del membro o dei membri esportatori interessati. In assenza di tale richiesta, nonostante il membro importatore in via di sviluppo non abbia rispettato il tasso di utilizzo richiesto, la questione relativa al sottoutilizzo sarà indicata come «chiusa».

- 1.12. Il 9 novembre 2021 il comitato per l'agricoltura ha ripreso la sua 99ª riunione ordinaria per discutere il punto 2 D (i) dell'ordine del giorno rimasto in sospenso, relativo all'attuazione della decisione di Bali sulla gestione dei contingenti tariffari. **In tale riunione il comitato ha deciso di trasmettere il progetto di decisione <sup>(1)</sup> allegato alla presente relazione al Consiglio generale per esame e successiva presentazione alla dodicesima Conferenza dei ministri per decisione dei ministri.**
- 

---

(1) Alcuni membri hanno segnalato di aver bisogno di più tempo per consultare le proprie capitali.

## ALLEGATO

La Conferenza dei ministri,

visto l'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (l'«accordo OMC»);

prendendo atto della decisione dei ministri del 7 dicembre 2013 relativa all'intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, definita all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN(13)/39-WT/L/914) dell'11 dicembre 2013 (di seguito «decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari»);

ricordando le raccomandazioni del riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato 2 del documento G/AG/29, approvate dal Consiglio generale nella riunione del 9 e 10 dicembre 2019;

riconoscendo che il paragrafo 1 delle suddette raccomandazioni fissa il termine del 31 dicembre 2021 per una decisione sul futuro funzionamento dell'allegato A, paragrafo 4, della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari,

decide quanto segue:

1. L'allegato A, paragrafo 4, della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari va inteso nel modo che segue:
  - 4.a. Il membro importatore fornisce quindi prontamente l'accesso senza ostacoli mediante uno dei seguenti metodi di gestione dei contingenti tariffari <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>: metodo basato esclusivamente sul criterio «primo arrivato, primo servito» (alla frontiera), oppure un sistema di licenze automatiche e incondizionate su richiesta nell'ambito del contingente tariffario. Nell'adottare una decisione su quale di queste due opzioni attuare, il membro importatore consulterà i membri esportatori interessati. Il metodo selezionato sarà mantenuto dal membro importatore per un periodo minimo di due anni, al termine del quale la questione verrà riportata nel registro del segretariato e indicata come «chiusa», a condizione che siano state presentate tempestivamente le per i due anni in questione.
  - 4.b. I paesi membri in via di sviluppo possono scegliere un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari o mantenere il metodo attuale. La scelta di un metodo alternativo di gestione dei contingenti tariffari è notificata al comitato per l'agricoltura conformemente alle disposizioni del presente meccanismo. Il metodo selezionato è mantenuto dal membro importatore per un periodo minimo di due anni, al termine dei quali se il tasso di utilizzo è aumentato in misura pari a due terzi rispetto degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b), la questione verrà riportata nel registro del segretariato e indicata come «chiusa». Su richiesta di un membro interessato, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), se al termine dei due anni il tasso di utilizzo non è aumentato in misura pari a due terzi degli incrementi annui descritti al paragrafo 3, lettera b). In assenza di richiesta, la questione è indicata come «chiusa».
2. Di conseguenza, i paragrafi da 13 a 15 della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari e l'allegato B sono resi inoperativi.

---

<sup>(2)</sup> Le azioni e le misure correttive adottate dal membro importatore non modificano né ostacolano i diritti di un membro in possesso di un'assegnazione specifica per paese per il contingente tariffario in questione rispetto all'assegnazione specifica per paese.

<sup>(3)</sup> In caso di conflitto prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni specifiche relative ai regimi d'importazione di contingenti tariffari di cui nell'elenco delle concessioni del membro importatore.

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/482 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 2022****relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2022) 1530]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 gennaio 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).
- (2) Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori nell'allegato della stessa sono «ottenere l'introduzione di un divieto in tutta l'UE riguardante: a) la detenzione e l'abbattimento di animali allo scopo esclusivo o principale di produrre pellicce; b) l'immissione sul mercato dell'UE di pellicce di allevamento e di prodotti che le contengono».
- (3) Un allegato e un documento complementare forniscono informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa, definendo e illustrando nel dettaglio i motivi per sostenere l'abolizione dell'allevamento di animali da pelliccia. Gli organizzatori sostengono che tale pratica sia intrinsecamente crudele, poiché gli animali allevati sono ancora per la maggior parte fondamentalmente selvatici, e nel contempo che una netta maggioranza dei cittadini dell'Unione desidera l'abolizione di tali allevamenti. L'allevamento di animali da pelliccia costituisce un rischio per la salute animale e quella umana, e anche per la biodiversità autoctona. Gli organizzatori menzionano le iniziative di alcuni Stati membri volte ad eliminare la produzione di pellicce a livello nazionale. Allo stesso tempo le divergenze nazionali provocano una distorsione del mercato interno dell'UE, tale da giustificare a loro avviso l'introduzione di un divieto assoluto in tutta l'UE a norma dell'articolo 114 TFUE. Sostengono inoltre che la commercializzazione delle pellicce di allevamento e dei prodotti che le contengono non dovrebbe essere autorizzata nell'Unione.
- (4) Per quanto riguarda l'obiettivo di ottenere l'introduzione di un divieto in tutta l'UE riguardante l'allevamento di animali da pelliccia e la commercializzazione delle pellicce nell'Unione, nella misura in cui miri a migliorare il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell'articolo 114 TFUE. Inoltre, per quanto riguarda specificamente l'obiettivo di ottenere il divieto dell'allevamento di animali da pelliccia in tutta l'UE, è possibile adottare un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati per le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
- (5) Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (6) Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

---

<sup>(1)</sup> GUL 130 del 17.5.2019, pag. 55.

- (7) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (8) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (9) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).
- (10) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può assolutamente essere considerato rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa).

*Articolo 2*

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa), rappresentato da Elise FLEURY e Agnese MARCON in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

*Per la Commissione*  
Věra JOUROVÁ  
*Il vicepresidente*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/483 DELLA COMMISSIONE****del 21 marzo 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il quale comprova che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19, un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> dispone che gli Stati membri applichino le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) A norma della raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione <sup>(3)</sup>, i cittadini di paesi terzi che intendono effettuare un viaggio non essenziale da un paese terzo verso l'Unione dovrebbero essere in possesso di una prova valida della vaccinazione o della guarigione, come un certificato COVID digitale dell'UE o un certificato COVID-19 rilasciato da un paese terzo contemplato da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (4) Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 <sup>(4)</sup>, che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.
- (5) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/953, la Commissione e gli Stati membri dovevano istituire e mantenere un quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE. Tale quadro di fiducia è in grado di sostenere lo scambio bilaterale degli elenchi dei certificati revocati contenenti gli identificativi univoci dei certificati revocati.

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio, del 22 febbraio 2022, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 43 del 24.2.2022, pag. 79).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

- (6) Il 1° luglio 2021 è diventato operativo il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE (il «gateway»), che costituisce la parte centrale del quadro di fiducia e consente lo scambio sicuro e affidabile tra gli Stati membri delle chiavi pubbliche utilizzate per la verifica dei certificati COVID digitali dell'UE.
- (7) In seguito al successo della loro introduzione su larga scala, i certificati COVID digitali dell'UE sono diventati un bersaglio per i truffatori che cercano modi per rilasciare certificati fraudolenti. Tali certificati fraudolenti devono pertanto essere revocati. Inoltre alcuni certificati COVID digitali dell'UE possono essere revocati dagli Stati membri a livello nazionale per motivi medici e di salute pubblica, ad esempio perché una partita di vaccini somministrati è successivamente risultata difettosa.
- (8) Mentre il sistema del certificato COVID digitale dell'UE è in grado di smascherare immediatamente i certificati falsificati, i certificati autentici rilasciati illecitamente sulla base di documenti falsi, a seguito di un accesso non autorizzato o con intento fraudolento non possono essere individuati negli altri Stati membri a meno che gli elenchi dei certificati revocati generati a livello nazionale non siano scambiati tra gli Stati membri. Lo stesso vale per i certificati che sono stati revocati per motivi medici e di salute pubblica. Il mancato rilevamento, da parte delle applicazioni di verifica degli Stati membri, dei certificati revocati da altri Stati membri costituisce una minaccia per la salute pubblica e indebolisce la fiducia dei cittadini nel sistema del certificato COVID digitale dell'UE.
- (9) Come indicato al considerando 19 del regolamento (UE) 2021/953, per motivi medici e di salute pubblica e in caso di certificati rilasciati o ottenuti fraudolentemente, è opportuno che gli Stati membri possano stilare e scambiare con altri Stati membri, ai fini di tale regolamento, elenchi di revoca dei certificati per casi limitati, in particolare per quanto riguarda i certificati rilasciati erroneamente, come conseguenza di una frode o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa. Gli Stati membri non dovrebbero poter revocare i certificati rilasciati dagli altri Stati membri. Gli elenchi di revoca dei certificati scambiati non dovrebbero contenere dati personali diversi da quelli identificativi unici dei certificati. In particolare non dovrebbero includere il motivo per cui un certificato è stato revocato.
- (10) Oltre alle informazioni generali sulla possibilità di revoca dei certificati e sui possibili motivi di tale misura, i titolari dei certificati revocati dovrebbero essere tempestivamente informati della revoca dei loro certificati e dei motivi della revoca dall'autorità di rilascio responsabile. In alcune circostanze, in particolare nel caso dei certificati COVID digitali dell'UE rilasciati in formato cartaceo, rintracciare il titolare e informarlo della revoca potrebbe tuttavia risultare impossibile o comportare uno sforzo sproporzionato. Gli Stati membri non dovrebbero raccogliere dati personali aggiuntivi non necessari per il processo di rilascio solo per poter informare i titolari in caso di revoca dei loro certificati.
- (11) È pertanto necessario rafforzare il quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE sostenendo lo scambio bilaterale tra gli Stati membri degli elenchi dei certificati revocati.
- (12) La presente decisione non riguarda la sospensione temporanea dei certificati per casi di uso nazionale che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento sul certificato COVID digitale dell'UE, ad esempio perché il titolare di un certificato di vaccinazione è risultato positivo al SARS-CoV-2. Essa non pregiudica le procedure stabilite per verificare le regole operative per la validità dei certificati.
- (13) Sebbene siano tecnicamente possibili diverse architetture per lo scambio degli elenchi dei certificati revocati, la più appropriata consiste nello scambiarli tramite il gateway, in quanto limita gli scambi di dati al quadro di fiducia già istituito e, rispetto a un sistema alternativo peer-to-peer, riduce al minimo il numero dei possibili punti di vulnerabilità come pure degli scambi tra Stati membri.
- (14) Il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE dovrebbe di conseguenza essere rafforzato per sostenere lo scambio sicuro dei certificati COVID digitali dell'UE revocati ai fini della loro verifica sicura tramite il gateway. A tale riguardo dovrebbero essere attuate misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali trattati nel gateway. Per garantire un livello elevato di protezione, gli Stati membri dovrebbero pseudonimizzare gli attributi dei certificati mediante un hash irreversibile da includere negli elenchi dei certificati revocati. L'identificativo univoco dovrebbe quindi essere considerato un dato pseudonimizzato per i trattamenti effettuati nel quadro del gateway.

- (15) È inoltre opportuno stabilire disposizioni sul ruolo degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda lo scambio degli elenchi dei certificati revocati.
- (16) Il trattamento dei dati personali dei titolari dei certificati, effettuato sotto la responsabilità degli Stati membri o di altre organizzazioni pubbliche o organismi ufficiali degli Stati membri, dovrebbe essere realizzato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. Il trattamento dei dati personali effettuato sotto la responsabilità della Commissione allo scopo di gestire e garantire la sicurezza del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE dovrebbe ottemperare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (17) Gli Stati membri, rappresentati dalle autorità nazionali o dagli organismi ufficiali designati, determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali tramite il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE e sono pertanto contitolari del trattamento. L'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 prevede l'obbligo per i contitolari del trattamento dei dati personali di determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti da detto regolamento. Esso prevede inoltre la possibilità che tali responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. L'accordo di cui all'articolo 26 dovrebbe essere incluso nell'allegato III della presente decisione.
- (18) Il regolamento (UE) 2021/953 attribuisce alla Commissione il compito di sostenere tali scambi. Il modo più appropriato per adempiere tale mandato consiste nel raccogliere per conto degli Stati membri gli elenchi dei certificati revocati presentati. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere assegnato un ruolo di responsabile del trattamento per sostenere tali scambi agevolando lo scambio degli elenchi tramite il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE per conto degli Stati membri.
- (19) La Commissione, in quanto fornitrice di soluzioni tecniche e organizzative per il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, procede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi dei certificati revocati nel gateway per conto degli Stati membri quali contitolari del trattamento. Agisce pertanto in qualità di responsabile del trattamento. A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da un atto giuridico, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che specifichi i trattamenti. È pertanto necessario stabilire norme relative ai trattamenti da parte della Commissione in qualità di responsabile del trattamento.
- (20) Il compito di sostegno della Commissione non comporta la costituzione di una banca dati centralizzata di cui al considerando 52 del regolamento (UE) 2021/953. Tale divieto è inteso a evitare la creazione di un archivio centrale di tutti i certificati COVID digitali dell'UE rilasciati e non impedisce agli Stati membri di scambiare gli elenchi dei certificati revocati, possibilità espressamente prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (21) Nell'effettuare il trattamento dei dati personali nel quadro del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, la Commissione è vincolata dalla sua decisione (UE, Euratom) 2017/46 <sup>(7)</sup>.
- (22) L'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/953 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un paese terzo con il quale l'Unione e gli Stati membri hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone che consente alle parti contraenti di limitare in modo non discriminatorio la libera circolazione per motivi di sanità pubblica e che non contiene un meccanismo di incorporazione degli atti giuridici dell'Unione sono equivalenti a quelli rilasciati in conformità di tale regolamento. Su tale base l'8 luglio 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1126 <sup>(8)</sup> che stabilisce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

<sup>(7)</sup> La Commissione pubblica ulteriori informazioni sulle norme di sicurezza valide per tutti i sistemi informatici della Commissione europea alla pagina: [https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commission-information-systems\\_it](https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commission-information-systems_it).

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/1126 della Commissione, dell'8 luglio 2021, che stabilisce l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Svizzera ai certificati rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 49).

- (23) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono che i certificati COVID-19 rilasciati da un paese terzo secondo norme e sistemi tecnologici che sono interoperabili con il quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE, che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità del certificato e che contengono i dati di cui all'allegato del regolamento, devono essere considerati equivalenti ai certificati COVID digitali dell'UE, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione da parte dei loro titolari. Come indicato al considerando 28 del regolamento (UE) 2021/953, l'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento riguarda l'accettazione dei certificati rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. La Commissione ha già adottato diversi atti di esecuzione di questo tipo.
- (24) Onde evitare lacune nell'individuazione dei certificati revocati contemplati da tali atti di esecuzione, i paesi terzi i cui certificati COVID-19 sono stati considerati equivalenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 dovrebbero anche poter presentare i pertinenti elenchi dei certificati revocati al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE.
- (25) Alcuni cittadini di paesi terzi titolari di certificati COVID-19 revocati rilasciati da un paese terzo i cui certificati COVID-19 sono stati considerati equivalenti a norma del regolamento (UE) 2021/953 possono non rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento o del regolamento (UE) 2021/954 nel momento in cui un elenco dei certificati revocati comprendente i loro certificati è generato dal paese terzo in questione. Nel momento in cui un elenco dei certificati revocati è generato da un determinato paese terzo non è tuttavia possibile sapere se tutti i cittadini di paesi terzi titolari dei certificati revocati rientrino nell'ambito di applicazione di uno dei suddetti regolamenti. Non è quindi possibile escludere le persone che non rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei due regolamenti nel momento in cui sono generati gli elenchi dei certificati revocati di tali paesi e qualsiasi tentativo in tal senso comporterebbe per gli Stati membri l'impossibilità di individuare i certificati revocati detenuti da cittadini di paesi terzi che viaggiano verso l'Unione per la prima volta. Nondimeno anche i certificati revocati di tali cittadini di paesi terzi verrebbero verificati dagli Stati membri quando i loro titolari effettuano un viaggio verso l'Unione e, successivamente, quando viaggiano all'interno dell'Unione. I paesi terzi i cui certificati sono stati considerati equivalenti a norma del regolamento (UE) 2021/953 non partecipano alla governance del gateway e pertanto non si qualificano come contitolari del trattamento.
- (26) Il certificato COVID digitale dell'UE si è inoltre dimostrato l'unico sistema di certificato COVID-19 operativo a livello internazionale su larga scala. Ha pertanto assunto un'importanza crescente nel mondo e ha contribuito ad affrontare la pandemia a livello internazionale, facilitando e rendendo sicuri gli spostamenti tra un paese e l'altro e favorendo la ripresa globale. Nel processo di adozione di altri atti di esecuzione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 emergono nuove esigenze relative alla compilazione del certificato COVID digitale dell'UE. In base alle norme di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073, il cognome è un campo obbligatorio nei contenuti tecnici del certificato. È necessario modificare tale requisito per promuovere l'inclusione e l'interoperabilità con altri sistemi, dato che in alcuni paesi terzi vi sono persone prive di cognome. Nei casi in cui non possa essere suddiviso in due parti, il nome del titolare del certificato dovrebbe essere inserito nello stesso campo (cognome o nome) del certificato COVID digitale dell'UE in cui sarebbe indicato nel documento di viaggio o d'identità del titolare. Tale modifica consentirebbe inoltre un migliore allineamento dei contenuti tecnici dei certificati alle specifiche attualmente in vigore sui documenti di viaggio a lettura ottica pubblicate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale.
- (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.
- (28) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l'11 marzo 2022.
- (29) Al fine di concedere agli Stati membri e alla Commissione tempo sufficiente per attuare le modifiche necessarie a consentire lo scambio degli elenchi dei certificati revocati tramite il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, la presente decisione dovrebbe iniziare ad applicarsi quattro settimane dopo l'entrata in vigore.
- (30) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è così modificata:

1) sono inseriti gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater seguenti:

«Articolo 5 bis

### **Scambio degli elenchi dei certificati revocati**

1. Il quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE consente lo scambio degli elenchi dei certificati revocati tramite il gateway centrale per i certificati COVID digitali dell'UE (il «gateway»), conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
2. Qualora revochino certificati COVID digitali dell'UE, gli Stati membri possono presentare al gateway gli elenchi dei certificati revocati.
3. Qualora gli Stati membri presentino elenchi dei certificati revocati, le autorità di rilascio tengono un elenco dei certificati revocati.
4. Qualora siano scambiati dati personali tramite il gateway, il trattamento è limitato alla finalità di sostenere lo scambio di informazioni sulla revoca. Tali dati personali sono utilizzati unicamente al fine di verificare lo stato di revoca dei certificati COVID digitali dell'UE rilasciati nell'ambito del regolamento (UE) 2021/953.
5. Le informazioni presentate al gateway comprendono i seguenti dati, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I:
  - a) gli identificativi univoci pseudonimizzati dei certificati revocati;
  - b) una data di scadenza per l'elenco dei certificati revocati presentato.
6. Qualora revochi certificati COVID digitali dell'UE da essa rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 o del regolamento (UE) 2021/954 e intenda scambiare le pertinenti informazioni tramite il gateway, un'autorità di rilascio trasmette al gateway, in un formato sicuro, le informazioni di cui al paragrafo 5 sotto forma di elenchi dei certificati revocati, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
7. Le autorità di rilascio forniscono, nella misura del possibile, una soluzione per informare i titolari dei certificati revocati in merito allo stato di revoca dei loro certificati e al motivo della revoca al momento della revoca stessa.
8. Il gateway raccoglie gli elenchi dei certificati revocati ricevuti. Esso fornisce strumenti per la distribuzione degli elenchi agli Stati membri. Cancella automaticamente gli elenchi in base alle date di scadenza indicate per ciascun elenco dall'autorità che lo ha presentato.
9. Le autorità nazionali o gli organismi ufficiali designati degli Stati membri che effettuano il trattamento dei dati personali nel gateway sono contitolari del trattamento dei dati. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento sono ripartite conformemente all'allegato VI.
10. La Commissione è responsabile del trattamento dei dati personali trattati all'interno del gateway. In qualità di responsabile del trattamento per conto degli Stati membri, la Commissione garantisce la sicurezza della trasmissione e dell'hosting dei dati personali all'interno del gateway e rispetta gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento di cui all'allegato VII.
11. L'efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali all'interno del gateway è periodicamente verificata, esaminata e valutata dalla Commissione e dai contitolari del trattamento.

Articolo 5 ter

### **Presentazione degli elenchi dei certificati revocati da parte di paesi terzi**

I paesi terzi che rilasciano certificati COVID-19 per i quali la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 10, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953 possono presentare elenchi dei certificati COVID-19 revocati contemplati da tale atto di esecuzione, affinché siano trattati dalla Commissione per conto dei contitolari del trattamento nel gateway di cui all'articolo 5 bis, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.

Articolo 5 quater

### **Governance del trattamento dei dati personali nel gateway centrale per i certificati COVID digitali dell'UE**

1. Il processo decisionale dei contitolari del trattamento è gestito da un gruppo di lavoro istituito nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953.

2. Le autorità nazionali o gli organismi ufficiali designati degli Stati membri che effettuano il trattamento dei dati personali nel gateway in qualità di contitolari del trattamento designano i rappresentanti presso tale gruppo.»;
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
  - 3) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;
  - 4) il testo che figura nell'allegato III della presente decisione è aggiunto quale allegato VI;
  - 5) il testo che figura nell'allegato IV della presente decisione è aggiunto quale allegato VII.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere da quattro settimane dopo l'entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---


## ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è aggiunta la seguente sezione 9:

## «9. SOLUZIONE DI REVOCA

9.1. **Fornitura dell'elenco dei certificati COVID digitali revocati (DRL — DCC Revocation List)**

Il gateway fornisce le funzionalità e gli endpoint per conservare e gestire gli elenchi dei certificati revocati:

9.2. **Modello di fiducia**

Tutte le connessioni sono stabilite dal modello di fiducia standard del DCCG mediante i certificati  $NB_{TLS}$  e  $NB_{UP}$  (cfr. governance dei certificati). Tutte le informazioni sono suddivise in pacchetti e caricate mediante messaggi CMS per garantirne l'integrità.

9.3. **Costruzione dei batch (lotti)**9.3.1. *Batch*

Ogni elenco dei certificati revocati contiene una o più voci ed è raggruppato in batch contenenti una serie di hash e i relativi metadati. Un batch è immutabile e definisce una data di scadenza che indica quando il batch può essere cancellato. La data di scadenza di tutti gli elementi del batch deve essere esattamente la stessa, il che significa che i batch devono essere raggruppati per data di scadenza e per DSC di firma. Ciascun batch contiene al massimo 1 000 voci. Se l'elenco dei certificati revocati comprende più di 1 000 voci, si creano più batch. Una voce può essere presente in al massimo un batch. Il batch è suddiviso in pacchetti in una struttura CMS e firmato dal certificato  $NB_{up}$  del paese che lo carica.

9.3.2. *Indice dei batch*

Al momento della sua creazione il batch è automaticamente aggiunto all'indice e il gateway gli attribuisce un ID unico. L'indice dei batch è ordinato in base alla data di modifica, in ordine cronologico ascendente.

9.3.3. *Comportamento del gateway*

Il gateway tratta i batch di revoca senza modificarli: non può aggiornare, né rimuovere, né aggiungere informazioni ai batch. I batch sono inoltrati a tutti i paesi autorizzati (cfr. capo 9.6).

Il gateway osserva attivamente le date di scadenza dei batch ed elimina i batch scaduti. Dopo la cancellazione del batch, il gateway invia una risposta «HTTP 410 Gone» per l'URL del batch cancellato. Pertanto il batch figura nell'indice dei batch come «deleted» («cancellato»).

#### 9.4. Tipi di hash

L'elenco dei certificati revocati contiene hash che possono rappresentare diversi tipi/attributi di revoca. Tali tipi o attributi sono indicati al momento della fornitura degli elenchi dei certificati revocati. I tipi attuali sono:

Tipo	Attributo	Calcolo dell'hash
SIGNATURE	DCC Signature	SHA256 of DCC Signature
UCI	UCI (Unique Certificate Identifier)	SHA256 of UCI
COUNTRYCODEUCI	Issuing Country Code + UCI	SHA256 of Issuing CountryCode + UCI

**Solo i primi 128 bit degli hash codificati come stringhe in base64 sono inseriti nei batch e utilizzati per identificare il DCC revocato <sup>(1)</sup>.**

##### 9.4.1. Tipo di hash: SHA256(DCC Signature)

In questo caso l'hash è calcolato sui byte della firma COSE\_SIGN1 dal CWT. Per le firme RSA l'intera firma sarà usata come input. La formula per i certificati firmati con EC-DSA utilizza il valore r come input:

SHA256(r)

[necessario per tutte le nuove implementazioni]

##### 9.4.2. Tipo di hash: SHA256(UCI)

In questo caso l'hash è calcolato sulla stringa UCI codificata in UTF-8 e convertita in un array di byte.

[deprecato <sup>(2)</sup>, ma supportato per motivi di retrocompatibilità]

##### 9.4.3. Tipo di hash: SHA256(Issuing CountryCode+UCI)

In questo caso il CountryCode codificato come stringa UTF-8 è concatenato con l'UCI codificato con una stringa UTF-8. Esso è quindi convertito in array di byte e utilizzato come input della funzione di hash.

[deprecato<sup>2</sup>, ma supportato per motivi di retrocompatibilità]

#### 9.5. Struttura API

##### 9.5.1. API per la fornitura delle voci di revoca

###### 9.5.1.1. Finalità

Le voci dell'elenco dei certificati revocati sono fornite dall'API in batch comprendenti un indice dei batch.

###### 9.5.1.2. Endpoint

<sup>(1)</sup> Cfr. anche il punto 9.5.1.2 per le descrizioni dettagliate dell'API.

<sup>(2)</sup> Deprecato significa che questa caratteristica non è presa in considerazione per le nuove implementazioni, ma è supportata per le quelle esistenti per un periodo di tempo ben definito.

## 9.5.1.2.1. Endpoint di scaricamento dell'elenco dei batch

Gli endpoint sono di semplice concezione e restituiscono un elenco di batch insieme a un piccolo wrapper che fornisce i metadati. I batch sono ordinati per data in ordine (cronologico) ascendente:

/revocation-list

Verb: GET

Content-Type: application/json

Response: JSON Array

```
{
  'more':true|false,
  'batches':
    [{
      'batchId': '{uuid}',
      'country': 'XY',
      'date': '2021-11-01T00:00:00Z'
      'deleted': true | false
    }, ..
  ]
}
```

**Nota:** Il risultato è limitato a 1 000 per impostazione predefinita. Se il flag «more» è impostato su «true», la risposta indica che sono disponibili più batch per lo scaricamento. Per scaricare più elementi, il client deve impostare nell'intestazione (header) If-Modified-Since una data non anteriore all'ultima voce ricevuta.

La risposta contiene un array JSON con la seguente struttura:

Campo	Definizione
more	Flag booleano che indica che vi sono più batch.
batches	Array con i batch esistenti.
batchId	<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier">https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier</a>
country	Codice paese ISO 3166
date	Data UTC ISO 8601. Data in cui il batch è stato aggiunto o cancellato.
deleted	booleano. «True» se cancellato. Quando viene impostato il flag «deleted», la voce può essere rimossa definitivamente dai risultati dell'interrogazione dopo 7 giorni.

## 9.5.1.2.1.1. Codici di risposta

Codice	Descrizione
200	Tutto ok.
204	Nessun contenuto, se il contenuto dell'intestazione «If-Modified-Since» non restituisce alcuna corrispondenza.



- Il termine di scadenza è espresso da data/ora UTC perché l'EU-DCC è un sistema globale e non devono esserci ambiguità temporali.
- La data di scadenza di un DCC revocato in via permanente è fissata alla data di scadenza del corrispondente DSC utilizzato per firmare il DCC o al Termine di scadenza del DCC revocato (nel qual caso si considera che gli orari indicati in NumericDate/epoch siano nel fuso orario UTC).
- Il back-end nazionale (NB) elimina gli elementi dall'elenco dei certificati revocati una volta raggiunta la data di **scadenza**.
- L'NB può rimuovere elementi dall'elenco dei certificati revocati nel caso in cui il **kid** usato per firmare il DCC sia revocato.

#### 9.5.1.2.2.1. Voci

Campo	Obbligatorio	Tipo	Definizione
hash	Sì	String	Primi 128 bit dell'hash SHA256 codificati come stringa in base64

Nota: l'oggetto delle voci contiene attualmente solo un hash, ma per essere compatibile con le modifiche future è stato scelto un oggetto invece di un array json.

#### 9.5.1.2.2.2. Codici di risposta

Codice	Descrizione
200	Tutto ok.
410	batch non più presente. Il batch può essere cancellato nel back-end nazionale.

#### 9.5.1.2.2.3. Intestazioni della risposta

Intestazione	Descrizione
Etag	ID del batch

#### 9.5.1.2.3. Endpoint di caricamento dei batch

Il caricamento è effettuato sullo stesso endpoint tramite una richiesta POST:

/revocation-list

Verb: POST

Accepts: application/cms

Request: CMS with Content

ContentType: application/cms

Content:

```
{
  'country': 'XY',
  'expires': '2022-11-01T00:00:00Z',
  'kid': '23S+33f='
}
```



### 9.6.2. *Controllo degli accessi*

Per poter trattare i dati personali lecitamente, il gateway implementa un meccanismo di controllo degli accessi.

Il gateway implementa un elenco di controllo degli accessi combinato con la sicurezza basata sui ruoli. Tale schema prevede il mantenimento di due tabelle: una tabella descrive quali Ruoli possono applicare quali Operazioni a quali Risorse, mentre un'altra tabella descrive quali Ruoli sono assegnati a quali Utenti.

Al fine di implementare i controlli richiesti dal presente documento, sono necessari tre Ruoli, ossia:

RevocationListReader

RevocationUploader

RevocationDeleter

I seguenti endpoint verificano se l'Utente (*User*) ha il Ruolo (*Role*) RevocationListReader; se sì, l'accesso viene concesso, in caso contrario viene restituita una risposta HTTP 403 Forbidden:

GET/revocation-list/

GET/revocation-list/{batchId}

I seguenti endpoint verificano se l'Utente ha il Ruolo RevocationUploader; se sì, l'accesso viene concesso, in caso contrario viene restituita una risposta HTTP 403 Forbidden:

POST/revocation-list

I seguenti endpoint verificano se l'Utente ha il Ruolo RevocationDeleter; se sì, l'accesso viene concesso, in caso contrario viene restituita una risposta HTTP 403 Forbidden:

DELETE/revocation-list

POST/revocation-list/delete

Il gateway fornisce inoltre un metodo affidabile mediante il quale gli amministratori possono gestire i Ruoli collegati agli Utenti in modo da ridurre la probabilità di errori umani senza gravare sugli amministratori funzionali.».

---

## ALLEGATO II

La sezione 3 dell'allegato V della decisione di esecuzione 2021/1073 è sostituita dalla seguente:

**«3. Strutture comuni e requisiti generali**

Un certificato COVID digitale dell'UE non può essere rilasciato se, a causa di informazioni mancanti, non è possibile compilare correttamente tutti i campi di dati conformemente alla presente specifica. **Ciò non va inteso in modo da pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di rilasciare certificati COVID digitali dell'UE.**

In tutti i campi le informazioni possono essere fornite utilizzando l'insieme completo di caratteri UNICODE 13.0 codificati utilizzando l'UTF-8, a meno che i caratteri non siano specificamente limitati a serie di valori o a insiemi di caratteri più ristretti.

La struttura comune è la seguente:

```

"JSON":{
  "ver":<informazioni sulla versione>,
  "nam":{
    <informazioni sul nome della persona>
  },
  "dob":<data di nascita>,
  "v" o "t" o "r":[
    {<informazioni sulla dose di vaccinazione, sul test o sulla guarigione, una voce>}
  ]
}

```

Nelle sezioni successive sono fornite informazioni dettagliate sui singoli gruppi e campi.

Se le regole indicano che un campo deve essere tralasciato, ciò significa che deve essere vuoto e che nel contenuto non sono ammessi né il nome né il valore del campo.

**3.1. Versione**

Devono essere fornite informazioni sulla versione. Le versioni seguono il versionamento semantico ("Semantic Versioning" semver: <https://semver.org>). In fase di produzione la versione deve corrispondere a una delle versioni prodotte ufficialmente (attuale o precedenti). Per maggiori dettagli cfr. sezione relativa alla posizione dello schema JSON.

ID del campo	Nome del campo	Istruzioni
ver	Versione dello schema	Deve corrispondere all'identificativo della versione dello schema utilizzata per generare l'EUDCC. Esempio: "ver": "1.3.0"

**3.2. Nome e data di nascita della persona**

Il nome della persona è il nome ufficiale completo, corrispondente al nome indicato nei documenti di viaggio. L'identificativo della struttura è *nam*. Deve essere indicato esattamente 1 (un) nome della persona.

ID del campo	Nome del campo	Istruzioni
nam/fn	Cognome/i	Cognome/i del titolare. Se il titolare non ha cognomi e ha un nome, il campo deve essere tralasciato. In tutti gli altri casi deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include tutti i cognomi. In caso di più cognomi, questi devono essere separati da uno spazio. I nomi composti che comprendono trattini o caratteri simili devono tuttavia rimanere invariati.

		<p>Esempi:  “fn”：“Musterfrau-Gößinger”  “fn”：“Musterfrau-Gößinger Müller”</p>
<b>nam/fnt</b>	Cognome/i standardizzato/i	<p>Cognome/i del titolare traslitterato utilizzando la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come le norme definite nel documento ICAO 9303, parte 3).  Se il titolare non ha cognomi e ha un nome, il campo deve essere tralasciato.  In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e &lt;. Lunghezza massima: 80 caratteri (come da specifica ICAO 9303).  Esempi:  “fnt”：“MUSTERFRAU&lt;GOESSINGER”  “fnt”：“MUSTERFRAU&lt;GOESSINGER&lt;MUELLER”</p>
<b>nam/gn</b>	Nome/i	<p>Nome/i del titolare.  Se il titolare non ha nomi e ha un cognome, il campo deve essere tralasciato.  In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include tutti i nomi. In caso di più nomi, questi devono essere separati da uno spazio.  Esempio:  “gn”：“Isolde Erika”</p>
<b>nam/gnt</b>	Nome/i standardizzato/i	<p>Nome/i del titolare traslitterato utilizzando la stessa convenzione utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica del titolare (come le norme definite nel documento ICAO 9303, parte 3).  Se il titolare non ha nomi e ha un cognome, il campo deve essere tralasciato.  In tutti gli altri casi, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto, che include solo i caratteri A-Z e &lt;. Lunghezza massima: 80 caratteri.  Esempio:  “gnt”：“ISOLDE&lt;ERIKA”</p>
<b>dob</b>	Data di nascita	<p>Data di nascita del titolare del DCC.  Data completa o parziale senza ora, limitata all'intervallo da 1900-01-01 a 2099-12-31.  Se la data di nascita completa o parziale è nota, deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto. Se la data di nascita non è nota, neanche parzialmente, il campo deve contenere una stringa vuota "". Il contenuto del campo dovrebbe corrispondere alle informazioni riportate sui documenti di viaggio.  Se sono disponibili informazioni sulla data di nascita, deve essere utilizzato uno dei seguenti formati ISO 8601. Altre opzioni non sono supportate.  AAAA-MM-GG  AAAA-MM  AAAA  (L'app di verifica può indicare le parti mancanti della data di nascita utilizzando la stessa convenzione XX utilizzata nei documenti di viaggio a lettura ottica, ad esempio 1990-XX-XX.)  Esempi:  “dob”：“1979-04-14”  “dob”：“1901-08”  “dob”：“1939”  “dob”：“”</p>

### 3.3. Gruppi per informazioni specifiche relative al tipo di certificato

Lo schema JSON supporta tre gruppi di voci comprendenti informazioni specifiche relative al tipo di certificato. Ciascun EUDCC deve contenere esattamente 1 (un) gruppo. Non sono ammessi gruppi vuoti.

<b>Identificativo del gruppo</b>	<b>Nome del gruppo</b>	<b>Voci</b>
v	Gruppo Vaccinazione	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (una) dose di vaccinazione (una dose).
t	Gruppo Test	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva esattamente 1 (un) risultato del test.
r	Gruppo Guarigione	Se presente, deve contenere esattamente 1 (una) voce che descriva 1 (una) dichiarazione di guarigione.».

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO VI

**RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN QUALITÀ DI CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO PER IL GATEWAY PER I CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE AI FINI DELLO SCAMBIO DEGLI ELENCHI DEI CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE REVOCATI**

## SEZIONE 1

## Sottosezione 1

***Ripartizione delle responsabilità***

- 1) I contitolari del trattamento trattano i dati personali tramite il gateway del quadro di fiducia conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
- 2) Le autorità di rilascio degli Stati membri sono gli unici titolari del trattamento responsabili della raccolta, dell'uso, della comunicazione e di qualsiasi altro trattamento delle informazioni sulla revoca al di fuori del gateway, anche per quanto riguarda la procedura che conduce alla revoca di un certificato.
- 3) Ogni titolare del trattamento è responsabile del trattamento dei dati personali nel gateway del quadro di fiducia conformemente agli articoli 5, 24 e 26 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
- 4) Ogni titolare del trattamento istituisce un punto di contatto con una casella di posta elettronica funzionale da utilizzare per la comunicazione tra i contitolari del trattamento stessi e tra questi ultimi e il responsabile del trattamento.
- 5) Un gruppo di lavoro istituito dal comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953 è incaricato di decidere in merito a eventuali problematiche derivanti dallo scambio degli elenchi dei certificati revocati nonché dalla contitolarità del relativo trattamento dei dati personali e di agevolare la fornitura di istruzioni coordinate alla Commissione in qualità di responsabile del trattamento. Il processo decisionale dei contitolari del trattamento è disciplinato da tale gruppo di lavoro e dal regolamento interno che esso è chiamato ad adottare. Come norma di base, la non partecipazione di qualsiasi contitolare del trattamento a una riunione del suddetto gruppo di lavoro, che sia stata annunciata per iscritto almeno sette (7) giorni prima della convocazione, è considerata quale tacito accordo con gli esiti di tale riunione del gruppo di lavoro. Qualsiasi contitolare del trattamento può convocare una riunione di tale gruppo di lavoro.
- 6) Le istruzioni al responsabile del trattamento sono inviate dai punti di contatto di qualsiasi contitolare del trattamento, d'intesa con gli altri contitolari del trattamento, come da processo decisionale del gruppo di lavoro di cui al precedente punto 5. Il contitolare del trattamento che fornisce le istruzioni dovrebbe trasmetterle al responsabile del trattamento per iscritto e informarne tutti gli altri contitolari del trattamento. Se la questione in esame è così urgente da non consentire una riunione del gruppo di lavoro di cui al precedente punto 5, è comunque possibile fornire istruzioni, ma esse possono essere revocate dal gruppo di lavoro. Tali istruzioni dovrebbero essere fornite per iscritto e tutti gli altri contitolari del trattamento dovrebbero esserne informati all'atto della fornitura delle istruzioni.
- 7) Il gruppo di lavoro istituito in base al precedente punto 5 non osta alla competenza individuale di qualsiasi contitolare del trattamento di informare la rispettiva autorità di controllo competente conformemente agli articoli 33 e 24 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tale notifica non richiede il consenso degli altri contitolari del trattamento.
- 8) Nell'ambito del gateway del quadro di fiducia solo le persone autorizzate dalle autorità nazionali o dagli organismi ufficiali designati possono accedere ai dati personali scambiati.
- 9) Ogni autorità di rilascio tiene, sotto la propria responsabilità, un registro delle attività di trattamento. La contitolarità del trattamento può essere indicata nel registro.

*Sottosezione 2***Responsabilità e ruoli per la gestione delle richieste degli interessati e la loro informazione**

- 1) Ogni titolare del trattamento, nel suo ruolo di autorità di rilascio, fornisce alle persone fisiche i cui certificati sono stati da esso revocati (gli «interessati») informazioni su tali revoche e sul trattamento dei loro dati personali nel gateway per i certificati COVID digitali dell'UE al fine di sostenere lo scambio degli elenchi dei certificati revocati, conformemente all'articolo 14 del regolamento generale sulla protezione dei dati, salvo che ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
- 2) Ogni titolare del trattamento funge da punto di contatto per le persone fisiche i cui certificati sono stati da esso revocati e gestisce le richieste presentate dagli interessati o dai loro rappresentanti nell'esercizio dei loro diritti a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Se un titolare del trattamento riceve da un interessato una richiesta relativa a un certificato rilasciato da un altro titolare del trattamento, esso informa l'interessato dell'identità e dei dati di contatto di tale titolare del trattamento competente. Se richiesto da un altro titolare del trattamento, i titolari del trattamento si forniscono assistenza reciproca nella gestione delle richieste degli interessati e si rispondono reciprocamente senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese dalla ricezione di una richiesta di assistenza. Se una richiesta riguarda dati presentati da un paese terzo, il titolare del trattamento che riceve la richiesta la gestisce e informa l'interessato dell'identità e dei dati di contatto dell'autorità di rilascio del paese terzo.
- 3) Ogni titolare del trattamento mette a disposizione degli interessati il contenuto del presente allegato, comprese le disposizioni di cui ai punti 1 e 2.

## SEZIONE 2

**Gestione degli incidenti di sicurezza, comprese le violazioni dei dati personali**

- 1) I titolari del trattamento si forniscono assistenza reciproca nell'identificazione e nella gestione di eventuali incidenti di sicurezza connessi al trattamento nel gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, comprese le violazioni dei dati personali.
- 2) I titolari del trattamento, in particolare, si informano reciprocamente:
  - a) di eventuali rischi potenziali o effettivi per la disponibilità, la riservatezza e/o l'integrità dei dati personali oggetto di trattamento nel gateway del quadro di fiducia;
  - b) di eventuali violazioni dei dati personali, delle probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali e della valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché delle misure adottate per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
  - c) di eventuali violazioni delle garanzie tecniche e/o organizzative del trattamento nel gateway del quadro di fiducia.
- 3) I titolari del trattamento comunicano alla Commissione, alle competenti autorità di controllo e, ove prescritto, agli interessati, eventuali violazioni dei dati personali in relazione al trattamento nel gateway del quadro di fiducia in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento generale sulla protezione dei dati o a seguito della notifica da parte della Commissione.
- 4) Ogni autorità di rilascio applica adeguate misure tecniche e organizzative, intese a:
  - a) garantire e proteggere la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento congiunto;
  - b) proteggere i dati personali in suo possesso da trattamenti, perdite, usi, comunicazioni, acquisizioni o accessi non autorizzati o illeciti;
  - c) garantire che l'accesso ai dati personali non sia esteso o consentito a soggetti diversi dai destinatari o dai responsabili del trattamento.

## SEZIONE 3

**Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

- 1) Se un titolare del trattamento, per rispettare gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, ha bisogno di informazioni da un altro titolare del trattamento, invia una richiesta specifica alla casella di posta elettronica funzionale di cui alla sezione 1, sottosezione 1, punto 4. Quest'ultimo titolare del trattamento si adopera al meglio per fornire tali informazioni.».

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO VII

**RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
PER IL GATEWAY PER I CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE A SOSTEGNO DELLO SCAMBIO DEGLI  
ELENCHI DEI CERTIFICATI COVID DIGITALI DELL'UE REVOCATI**

La Commissione:

- 1) Istituisce, per conto degli Stati membri, un'infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile che sostenga lo scambio degli elenchi dei certificati revocati presentati al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE.
- 2) Per adempiere i propri obblighi in qualità di responsabile del trattamento dei dati del gateway del quadro di fiducia per gli Stati membri, la Commissione può ricorrere a terzi come sotto-responsabili del trattamento; la Commissione informa i contitolari del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sotto-responsabili del trattamento, offrendo in tal modo ai titolari del trattamento l'opportunità di opporsi congiuntamente a tali modifiche. La Commissione si assicura che a detti sotto-responsabili si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente decisione.
- 3) Tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dei titolari del trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro; in tal caso, la Commissione informa i contitolari del trattamento in merito a tale obbligo giuridico prima di svolgere l'attività di trattamento, a meno che il diritto vieti la fornitura di tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico.

Il trattamento della Commissione comprende i seguenti elementi:

- a) l'autenticazione dei server back-end nazionali, sulla base dei certificati dei server back-end nazionali;
  - b) la ricezione dei dati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, della decisione caricati dai server back-end nazionali, mediante la fornitura di un'interfaccia di programmazione di un'applicazione (API) che consenta ai server back-end nazionali di caricare i dati pertinenti;
  - c) la conservazione dei dati nel gateway per i certificati COVID digitali dell'UE;
  - d) la messa a disposizione dei dati affinché i server back-end nazionali possano scaricarli;
  - e) la cancellazione dei dati alla data di scadenza o dietro istruzione del titolare del trattamento che li ha presentati;
  - f) la cancellazione di tutti i dati rimanenti dopo che è terminata la prestazione del servizio, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati personali.
- 4) Adotta tutte le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative all'avanguardia per mantenere efficiente il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE. A tal fine la Commissione:
    - a) designa un responsabile per la gestione della sicurezza a livello del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, ne comunica i dati di contatto ai contitolari del trattamento e garantisce la sua disponibilità a reagire alle minacce alla sicurezza;
    - b) si assume la responsabilità della sicurezza del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE, anche effettuando periodicamente prove, valutazioni e analisi delle misure di sicurezza;
    - c) si assicura che tutte le persone cui è consentito l'accesso al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE siano assoggettate per contratto, professionalmente o per legge all'obbligo di riservatezza.
  - 5) Adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare di compromettere il regolare funzionamento operativo dei server back-end nazionali. A tal fine la Commissione istituisce procedure specifiche relative alla connessione dai server back-end al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE. Queste comprendono:
    - a) una procedura di valutazione del rischio finalizzata a individuare e stimare potenziali minacce al sistema;
    - b) una procedura di audit e revisione finalizzata a:
      - i. verificare la corrispondenza tra le misure di sicurezza applicate e la politica di sicurezza applicabile;
      - ii. controllare periodicamente l'integrità dei file di sistema, dei parametri di sicurezza e delle autorizzazioni concesse;

- iii. effettuare controlli allo scopo di rilevare violazioni della sicurezza e intrusioni;
  - iv. apportare modifiche per ridurre le lacune esistenti in materia di sicurezza;
  - v. definire le condizioni alle quali autorizzare, anche su richiesta dei titolari del trattamento, audit indipendenti, comprese ispezioni, e revisioni delle misure di sicurezza e contribuire all'esecuzione di tali audit e revisioni, fatto salvo il rispetto il protocollo (n. 7) del TFUE sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- c) la modifica della procedura di controllo finalizzata a documentare e misurare l'impatto di una modifica prima della sua realizzazione e a tenere informati i contitolari del trattamento in merito a eventuali modifiche in grado di avere effetti sulla comunicazione con le loro infrastrutture e/o sulla sicurezza di queste ultime;
- d) l'elaborazione di una procedura per la manutenzione e la riparazione finalizzata a specificare le norme e le condizioni da rispettare in caso di manutenzione e/o riparazione delle attrezzature;
- e) l'elaborazione di una procedura per gli incidenti di sicurezza finalizzata a definire il sistema di segnalazione e successione, informare senza indugio i titolari del trattamento interessati, informare senza indugio i titolari del trattamento affinché possano notificare le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione dei dati personali, e definire un processo disciplinare per affrontare le violazioni della sicurezza.
- 6) Adotta misure di sicurezza fisiche e/o logiche all'avanguardia per le strutture che ospitano le attrezzature del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE e per i controlli relativi all'accesso alla sicurezza e ai dati logici. A tal fine la Commissione:
- a) garantisce il rispetto della sicurezza fisica per stabilire specifici perimetri di sicurezza e consentire l'individuazione di violazioni;
  - b) controlla l'accesso alle strutture e tiene un registro dei visitatori a fini di tracciabilità;
  - c) si assicura che le persone esterne a cui è consentito l'accesso ai locali siano scortate da personale debitamente autorizzato;
  - d) provvede affinché non possano essere aggiunte, sostituite o rimosse attrezzature senza la preventiva autorizzazione degli organismi responsabili designati;
  - e) controlla l'accesso ai server back-end nazionali e da questi al gateway del quadro di fiducia;
  - f) provvede affinché le persone che accedono al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE siano identificate e la loro identità sia accertata;
  - g) riesamina i diritti di autorizzazione relativi all'accesso al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE in caso di violazione della sicurezza riguardante tale infrastruttura;
  - h) salvaguarda l'integrità delle informazioni trasmesse attraverso il gateway per i certificati COVID digitali dell'UE;
  - i) applica misure tecniche e organizzative di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;
  - j) applica, ove necessario, misure per bloccare l'accesso non autorizzato al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE dal dominio delle autorità di rilascio (ossia blocco di un indirizzo IP/di localizzazione).
- 7) Adotta misure per proteggere il suo dominio, compresa l'interruzione delle connessioni, in caso di scostamento sostanziale rispetto ai principi e ai concetti in materia di qualità o di sicurezza.
- 8) Prevede un piano di gestione dei rischi in relazione al suo settore di competenza.
- 9) Monitora – in tempo reale – l'efficienza di tutte le componenti dei suoi servizi del gateway del quadro di fiducia, produce statistiche periodiche e conserva le informazioni.
- 10) Fornisce (24 ore su 24 e sette giorni alla settimana) supporto in inglese per tutti i servizi del gateway del quadro di fiducia tramite telefono, posta elettronica o portale web e accetta le chiamate dai chiamanti autorizzati: coordinatori del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE e rispettivi helpdesk, responsabili di progetto e persone designate dalla Commissione.
- 11) Assiste i contitolari del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1725, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento generale sulla protezione dei dati.

- 12) Assiste i contitolari del trattamento fornendo informazioni relative al gateway per i certificati COVID digitali dell'UE al fine di adempiere gli obblighi di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
  - 13) Garantisce che i dati trattati all'interno del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE siano incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.
  - 14) Adotta tutte le misure necessarie per evitare che gli operatori del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE abbiano accesso non autorizzato ai dati trasmessi.
  - 15) Adotta misure volte a facilitare l'interoperabilità e la comunicazione tra i titolari del trattamento designati del gateway per i certificati COVID digitali dell'UE.
  - 16) Tiene un registro delle attività di trattamento svolte per conto dei contitolari del trattamento in conformità all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.».
-

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/484 DELLA COMMISSIONE****del 23 marzo 2022****che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022***[notificata con il numero C(2022) 1875]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente («pagamento di inverdimento»). Tali pratiche comprendono la diversificazione delle colture a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera a), e le aree di interesse ecologico a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono stabilite al capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) L'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.
- (3) L'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i terreni lasciati a riposo possono essere considerati aree di interesse ecologico. L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 prevede l'assenza di produzione agricola e l'articolo 45, paragrafo 10 *ter*, del medesimo regolamento vieta l'utilizzo di prodotti fitosanitari sui terreni lasciati a riposo che si qualificano come aree di interesse ecologico.
- (4) L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli. Per far fronte a tale situazione, è opportuno aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi.
- (5) I terreni lasciati a riposo rimangono superfici a seminativo adatte alla produzione di colture che, anche se in misura diversa a seconda delle condizioni, come la qualità del suolo, potrebbero essere utilizzate immediatamente per la produzione di alimenti e di mangimi. Pertanto, al fine di consentire agli agricoltori di utilizzare il più possibile le superfici disponibili per la produzione alimentare e per l'alimentazione degli animali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare alle condizioni relative al pagamento di inverdimento, tra cui l'uso di prodotti fitosanitari, per l'anno di domanda 2022 per quanto riguarda i terreni lasciati a riposo che sono stati dichiarati conformi ai requisiti per la diversificazione delle colture o per le aree di interesse ecologico a norma rispettivamente dell'articolo 44, paragrafo 4, e dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (6) La presente decisione dovrebbe prevedere deroghe agli obblighi in materia di diversificazione delle colture e di aree di interesse ecologico soltanto nella misura e per il periodo strettamente necessari. Le deroghe dovrebbero essere limitate all'anno di domanda 2022 e volte a far fronte all'impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli consentendo un aumento della superficie totale a seminativo disponibile per la produzione di alimenti e di mangimi.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

- (7) Nel decidere in merito all'applicazione delle deroghe gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto degli obiettivi delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e, in particolare, della necessità di una protezione sufficiente della qualità del suolo e della qualità delle risorse naturali e della biodiversità, soprattutto durante i periodi più sensibili per la fioritura e la nidificazione degli uccelli.
- (8) Al fine di garantire che le deroghe autorizzate dalla presente decisione siano efficaci riguardo agli obiettivi perseguiti, vale a dire l'attenuazione dell'aumento dei prezzi delle materie prime e l'impatto sulla domanda e sull'offerta, gli Stati membri dovrebbero adottare le decisioni sull'applicazione delle deroghe entro 21 giorni dalla data di notifica della presente decisione e notificarle alla Commissione entro sette giorni dalla data di adozione.
- (9) Per consentire alla Commissione di monitorare la corretta applicazione delle deroghe previste e il loro impatto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere informazioni sul numero di aziende e di ettari oggetto delle deroghe. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alla Commissione entro il 15 dicembre 2022 tramite gli strumenti di notifica esistenti.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

#### **Decisioni che derogano a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022**

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati.
2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2022, gli Stati membri possono decidere che i terreni lasciati a riposo siano considerati aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o sono stati coltivati. Si applica il fattore di ponderazione per i terreni lasciati a riposo di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 10 *ter*, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, se si avvalgono della deroga di cui al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere anche di consentire l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici utilizzate per il pascolo o la raccolta a fini di produzione o coltivate.

#### *Articolo 2*

#### **Termine**

Le decisioni di cui all'articolo 1 sono adottate entro 21 giorni dalla data di notifica della presente decisione.

#### *Articolo 3*

#### **Notifiche**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 1 entro sette giorni dalla data della loro adozione.
2. Entro il 15 dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di aziende che si sono avvalse delle deroghe di cui all'articolo 1 e il numero di ettari ai quali sono state applicate tali deroghe.

*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE (UE) 2022/485 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 17 marzo 2022****che modifica la decisione 2010/624/UE concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria****(BCE/2022/11)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 122, paragrafo 2, e 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21, e l'articolo 34.1,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria <sup>(1)</sup>, ed in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) I depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE), ai sensi della decisione 2010/624/UE della Banca centrale europea (BCE/2010/17) <sup>(2)</sup>, dovrebbero essere remunerati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) <sup>(3)</sup> al fine di garantire la coerenza nella remunerazione di depositi assimilabili in tutto l'Eurosistema.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare la decisione 2010/624/UE (BCE/2010/17) di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

L'articolo 4 della decisione 2010/624/UE (BCE/2010/17) è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

I conti di cui all'articolo 2 sono remunerati in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) <sup>(\*)</sup>.

---

<sup>(\*)</sup> Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).».

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>(1)</sup> GU L 118, del 12.5.2010, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/624/UE della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (BCE/2010/17) (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2022

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT